# RACCOLTA DEGLI ORDINI

PROVVIDENZE

EMANATE

DALLE

# AUTORITÀ COSTITUITE

DOPO IL SECONDO INGRESSO DELL' ARMATA FRANCESE IN PIEMONTE ANNO 8 REPUB.

VOLUME DUODECIMO.



TORINO 1800.

DALLA STAMPERIA SOFFIETTI.

# 17 Brumaio (8 novembre)

Decreto per lo stabilimento di cinque Ispettori delle Guardie Nazionali del Piemonte.

# NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA' EGUAGLIANZA

# LA COMMISSIONE

### ESECUTIVA

### DEL PIEMONTE

Intenta a promuovere nella Guardia Nazionale lo spirito dell' ordine della militare disciplina, e a darle il mag-gior movimento possibile, onde sia in grado di riempiere con unità di prin-cipio, e di metodo l'importante fine della fua istituzione;

Sentito il Reggente la Segreteria di Guerra,

### DECRETA :

1. Sono stabiliri cinque Ispettori delle Guardie Nazionali del Piemonte, a

caduno dei quali farà affegnato un Dipartimento per eseguire quelle incumbenze, di cui faranno incaricati dal Reggente la Segreteria di Guerra intorno alla maniera di perfezionare l'organizzazione, ed attivare il fervizio della Guardia Nazionale in ogni Comune, e Distretto, giusta il disposto dalle Istruzioni, e Regolamento ad essa relativi.

2. Le Provincie del Piemonte, per ciò, che concerne la Guardia Nazionale, faranno divise in cinque Dipartimenti, cioè; 1. Torino, Saluzzo, Susa, Pinerolo: 2. Alessandria, Acqui, Tortona, Voghera: 3. Ivrea, Aosta, Biella, Vercelli: 4. Asti, Alba, Casale: 5. Mondovì, Cuneo, Oneglia.

3. Sono nominati Ispettori della Guardia Nazionale li Cittadini Capi di Brigata infra espressi: del 1. Dipartimento Repata: del 2. Fornaris: del 3. Botton: del 4. Richeri, del 5. Clerici.

4. Li medesimi daranno la revista d'ispezione alle Guardie Nazionali del rispettivo Dipartimento nella conformità, e tempo, che saranno presissi da particolari istruzioni del Reggente

la Segreteria di Guerra.

5. Gl' Ispettori delle Guardie Nazionali non godranno d'alcuna paga. Esti faranno soltanto muniti d'ordine di tappa al tempo della Revista d'Ispezione, in virtù del quale verranno loro somministrati, durante la medessima, l'alloggio, e foraggi assegnati ai Capi di Brigata nelle truppe di linea.

 6. Il Reggente la Segreteria di Guerra è incaricato dell' esecuzione del prefente decreto.

Torino dal palazzo della Commissione Esecutiva li 17 brumaio anno 9 della Rep. Fr. (8 novembre 1800 v. s.)

CARLO BOTTA P.

MAROCHETTI Segr. Gen.

Decreto riguardante il pagamento degli arretrati.

### NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

# LA COMMISSIONE

### ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Premurosa di preparare i mezzi necessarj per sar fronte all'urgentissimo fervizio delle sussissimo, in modo, che non sia esposto al pericolo di mancare ogni giorno, e ricadere a danno delle popolazioni.

Confiderando, che questo servizio non può in miglior modo afficurarsi, che affidandolo alle Municipalità, Capi di Provincia sotto l'ispezione de Commissari di Governo, e degl'Intendenti, e somministrando alle Municipalità medesime i sondi per quest'oggetto necessari;

DECRETA:

1. Le Municipalità de' Capi-luoghi di ciascuna Provincia sono incaricate, sull'avviso, che ne riceveranno dal Commissario Generale di Guerra, d'assumere sul momento l'incarico delle sussistenze ai prezzi portati dal contratto stipulato coll'impresaro Garda gli sette vendemmiale scorso in tutte le Comuni della Provincia.

2. Nell'atto, in cui entreranno nella provvista de' generi di sussistenza l'Intendente sarà loro versare a titolo di annicipata, e senza tratto di conseguenza tutti i sondi, che si ritroveranno nelle rispettive Tesorerie Provinciali, eccettuati solo quelli provenienti dall' imposizione del Generale Massena, e dall' imprestito ordinato dalla Legge 6 vendemmiale presso gli Insinuatori della Provincia, e nelle casse del Lotto, e delle Gabelle.

3. Fra il termine di giorni tre successivi l'Intendente rimetterà alla Municipalità una nota esatta, e distinta di tutti i debitori d'arretrati delle imposizioni stabilite, o confermate colla Legge 15 scorso termidoro in tutta la Provincia, e fra gli altri giorni cinque successivi quella di tutti i debitori della sovvenzione di guerra ordinata col Decreto 21 scorso fruttidoro.

4. Si procederà fuccessivamente dall'
Ustizio d'Intendenza alla compulsione
de' debitori descritti nell' anzidetta nota
al pagamento indilato delle somme da
ciascuno d'essi dovute in moneta sonante nelle casse della Municipalità,
Capo-luogo, mediante quitanza del
Cassiere d'essa, ovvero in generi al
prezzo, che avranno avuto nel mercato preceduto alla rimessione nella
comune Capo-luogo, mediante ricevuta della persona, che verrà per
quesso deputata dalla Municipalità.

5. Le quitanze, e ricevute suddette faranno accettate nelle Tesorerie Provinciali come moneta sonante in pagamento delle suddivisate imposizioni.

6. Semprechè l'Intendente lo giudicherà opportuno la Municipalità Capo luogo farà feguire le provviste per

mezzo di particolari imprese.

7. La disposizione del paragrafo precedente avrà luogo principalmente nei casi, ne quali oltre la comune Capoluogo vi sieno nella Provincia altre comuni soggette a considerabili passaggi, o stazioni di truppe. 8. Ove fulla relazione, che ne farà alla Commissione Esecutiva il Commissione nelle rispettive Provincie rifulti non essere bastante il fondo prodotto dalle anzidette imposizioni, la Commissione Esecutiva prenderà le opportune misure per la cessione dei beni Nazionali alle Municipalità somministrati, i quali verranno in conseguenza esposti in vendita dalle medesime, ed a loro vantaggio.

9. Il Reggente le Finanze, il Commissaro Generale di Guerra, i Commissari del Governo, e gl'Intendenti nelle Provincie sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Torino dal palazzo della Commissione Esecutiva li 18 brumaio anno 9 Rep.

(9 novembre 1800 v. s.)

### CARLO BOTTA P.

MAROCHETTI Segr. gen.

Articolo Addizionale.

Le Municipalità non potranno fare fomministranze, che contro dei Bons muniti delle formalità prescritte dai Regolamenti Militari.

### CARLO BOTTA P.

CRIDIS Confegr. Gen.

19 Brumaio (10 novembre)

Decreto riguardante l'estrazione delle granaglie, risi ec.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

# LA COMMISSIONE ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Confiderando, che è di fomma importanza nell'attuale fcarfezza de' grani il curare l'efecuzione efatta delle Leggi, che provvedono all'annona, e che le Popolazioni avendo un vivo intereffe nell'offervanza di dette Leggi dee con ragione il Governo confidare, che le Municipalità chiamate a parte di un così importante oggetto fi presteranno con tutto il vigore;

### DECRETA:

1. Sono richiamate alla più rigorofa offervanza le Leggi attualmente in vigore in ordine alla proibizione della eftrazione dagli Stati de' rifi, e rifoni, e delle granaglie sì di primo, che di fecondo raccolto tanto in natura, che in farina, comprensivamente anche alla crusca, semola, paste, e pane, ed alle castagne sì verdi, che secche, come altresì de' bestiami di qualunque sorta.

2. I Commitsari del Governo sono particolarmente incaricati di vegliare alla più esatta esecuzione delle predette Leggi, e segnatamente di quella delli 5 gennajo 1800 v. s.

3. Le Municipalità dovranno prestare tutta l'affistenza, con somministrare, occorrendo, la forza armata sulle richieste, che dalle Autorità Costituite lor venissero fatte per impedire le anzidette estrazioni.

4. Le provvidenze contenute nel Manifesto Camerale delli 13 agosto 1760 rinnovate coll' altro Manifesto delli 23 ottobre 1799 v. s. riguardante le consegne de risi, e risoni, e le cautele pel trasporto de medesimi sia ne limitrosi, che nel concentrico sono intieramente nel suo pieno vigore colle maggiori avvertenze portate dal presente Decreto.

Monferrato, e Vercelli ciascheduna Municipalità de' Comuni, in cui sonovi risare, dovrà fra il termine di giorni quindici dopo la pubblicazione del presente trasmettere al rispettivo Commissario del Governo uno Stato distinto del quantitativo delle giornate di terreno state nel corrente anno seminate a riso colla distinzione di ciascheduno dei proprietari possessimi posse

6. Per tale oggetto le Municipalità anzidette dovranno al più tardi nel giorno successivo alla pubblicazione suddetta dare le opportune disposizioni, affinchè tutti i particolari Possessori, affinchè tutti i particolari Possessori di beni coltivati a risara, e per essi gli affittavoli, o livellari, qualora siano conceduti in affittamento, o livello, presentino loro fra una decade l'esatta consegna del quantitativo dei terreni seminati a riso, che ciascheduno di essi possessori annualmente, con esprimervi il totale prodotto de risi ricavato.

7. Le Municipalità veglieranno fulla efattezza di dette confegne, parteciperanno ai Ricevidori, e questi ai Re-

golatori delle Gabelle le infedeltà, che scoprissero tanto su dette consegne, che in ordine alle altre cautele prescritte dal summenzionato Manisesto 23 ottobre 1799, e conseguentemente dovranno esse Municipalità, come altresì i rispettivi Giusdicenti sulle instanze, che loro venissero fatte dai Commissari del Governo, e dai Regolatori, o Ricevidori procedere a quegli atti, di cui sossero richiesti.

8. Le bolle di ritorno spedite dai Ricevidori per l'introduzione de risi, granaglie, bestiami, ed altri summenzionati generi nei pacsi limitrosi all'estero dovranno esfere visate dal Presidente, o dal Segretario della Municipalità del Comune, in cui sono detti generi, e bestiami introdotti per la loro consumazione; essa ne terrà registro per trasmetterne mensualmente la nota al Commissario.

9. Il presente Decreto sarà pubblicato colle stampe, ed alle copie stampate nella Stamperia Nazionale si presterà la stessa fede, che all'originale.

Torino, dal palazzo della Commissione Esecutiva, li 19 brumaio anno 9 Rep. (10 novembre 1800 v. s.)

CARLO BOTTA P.
MAROCHETTI Segr. gen.

19 Brumaio (10 novembre)

Proclama

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

# IL CONSIGLIO

DI PUBBLICA ISTRUZIONE

ALLA NAZIONE PIEMONTESE.

Dileguate alfine le dense tenebre, che dalle inospite rive del Tanai sboccando vennero a dissondersi rapidamente sull'Italico suolo, e minacciarono d'involvere nella più buja notte dell'ignoranza le nostre contrade, ecco che risulge di nuovo nel suo pieno meriggio quella massa di luce, che, squarciatone l'orrido velo, in un baleno le dissipò, e le risospinse alla nativa loro sorgente.

Genio della prima Nazione dell' uni-

MAROCHETTI Serly gen.

verso trionfando della lega dei tiranni fulmino le attruppate bande degli schiavi, e ristabili fra di noi il diritto delle Nazioni, e dell'uomo richiamato al sentimento de' suoi divini principi.

Mercè le provvide cure di quel masfimo Eroe Magistrato, che tutte comprende in se solo le virtu sparse nel cumulo degli Eroi de secoli trasandati, l'Italia, e con essa il Piemonte, infrante di nuovo le servili catene, respirano le sacre aure di Liberrà, e di Eguaglianza Repubblicana.

Per opera di Lui, e delle Autorità di fua mano ordinate, e prescielte al Governo del Piemonte ricompajono fra di noi le fugate Lettere, e le esuli Scienze; e questo asilo; in cui ebbero culla, e dove gemettero a lungo o difformate, od avvinte in barbari ceppi, viene ora riaperto loro, e con festiva pompa consecrato di nuovo.

Cittadini, accorrete tutti a far plaufo, e ad accrescere la solennità del
giorno vigesimo quarto di brumale
(15 novembre v. s.) sissato pel riaprimento di questo Liceo; e voi Giovani generosi, in cui posa la più bella
speranza della Patria, accorrete a mi-

furare con avido sguardo il campo di gloria, che sgombro d'intoppi vi viene aperto, campo che la tirannide, e la disfidenza sua seguace tenea chiuso all'ardore, che vi divora, di segnalarvi; e venite a segnare di vostra mano il fausto avvenimento tra i più bei fasti della rigenerata Nazione.

Torino dall'Università Nazionale li 19 brumale anno 9 Repub. (10 novembre 1800 v. s.)

GIRAUD Pr.

SPANZOTTI Segr. Gen.

19 Brumaio (10 novembre)

Notificanza della convenzione feguita per gli effetti di Caferme, ed Ospedali Militari.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

PER PARTE

# DELL' UFFIZIO GENERALE DELLE FINANZE NAZIONALI.

Per l'esecuzione del contratto stipulato avanti il Commissariato Generale di Guerra coll'approvazione del
Governo, ed i cittadini Carlo Felice
Scala, e Gio. Oddone Impresari degli
essetti di Caserme, e d'Ospedali militari in data delli 20 termid. si è convenuto la cessione a savore di detti
Scala, ed Oddone degli infradescritti
beni, ed essetti al prezzo in massa, previo giudizio del Perito Architetto Giuseppe Cardone, ed avuto ad ogni cosa
il conveniente riguardo, di lire duecentomila da incontrarsi nell'importare
di dette provviste.

Vol. XII.

Si tende perciò noto al Pubblico a termini del § 3 della Legge delli 12 fruttidoro una tale convenzione, e che la stipulazione del contratto seguirà giorni 5 dopo la presente Notificanza.

Collegno Certofini. Cassina detta Cambojra di giornate 153 59 posta su esso territorio, e su quello di s. Antonino: Cassina detta Cianverso sita in esso territorio di Collegno di gior. 29 10.

Torino Carmelitani. Cassina sulle fini di Carignano al Tetto di Favole, con

beni di giorn. 102 20.

Cremolino Carmelitani. Vigna, campo e ripa, fini di Trifobbio reg. al
Campaffo di st. 47 1 10: campo e
vigna in cima dello Stanavasfo st. 33
4 7; prato, e terra ivi st. 12 8 1;
vigna, campo, gerbido, e fabbrica
alla Mazzatta st. 105; vigna, campo,
e prato con cassina distrutta di st. 5: 2.

Nizza Monferrato Monache della SS. Annunziata. Caffina in esse fini reg. d. Piazzaro co' beni aggregati di st. 556; campo, e prato ivi di st. 160.

Valenza Monache di s. Catterina. Caffina fulle fini di Borgo s. Salvadore co' beni aggregati di moggia 81 0 11.

Castellazzo Agostiniani. Fabbrica civ.

larada in via Simia, co' beni aggregati in dette fini, e su quelle di Casal Cermelli di giorn. 45, 46.

Voghera Monache di s. Chiara. Aratorio avitato a Fracchiaroffa di pert. 3 21; altro a Moja di pert. 3 15; altro a Mombnone di pert. 6 20; altro a Villa di pert. 6 10; altro a Buffalora di pert. 9 2; altro a Chiappone di pert. 3 4; altro a Redavaffo di p. 5 3; aratorio ivi di pert. 7 11; aratorio vitato a Bonotto di pert. 9 10; altro a Sala di pert. 10 11; altro al Giardino di pert. 16 10; altro a Bicco di pert. 6 20; aratorio a Cove di pert. 2 9; altro al Campetto di pert. 2 6; altro a Lovero di pert. 3 18; aratorio ivi di pert. § 11; altro a Pomà di pert. 2 5; aratorio avitato a Co delle vigne pert. 2 5.

Tortona Francescani Minori Conv. Aratorio in esse fini per la Strada di Castelnuovo di pert. 39 14; prato adacquatorio ivi di pert. 25 21; aratorio vitato a s. Lucia di pert. 53 11; aratorio vitato in Paghisano.

Torino li 19 brumaio anno 9 Repub.

GROSSO.

20 Brumale (11 novembre)

Decreto pel Monte di s. Bernardo

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

# LA COMMISSIONE

**ESECUTIVA** 

DEL PIEMONTE

Veduta la Lettera del Ministro per gli affari interni della Repubblica Francese diretta al Generale Jourdan Ministro straordinario della medesima in Piemonte degli 8 corrente mese;

### DECRETA:

1. Il cittadino Panizza Architetto Naz. aggiunto è incaricato di trasferirfi prontamente sul Monte s. Bernardo per ivi designare un piano di quella Chiesa dell' Ospizio, adattandole ad una scala sufficientemente estesa, onde si possano esattamente calcolare le di-

2. Sarà della premeffa lettera data comunicazione all' anzidetto cittadino Panizza, affinchè egli fi uniformi intieramente alle intenzioni del Governo Francese.

Torino, dal Palazzo della Commissione Esecutiva li 20 brumaio anno 9 Repub. (11 novembre 1800 v.s.)

CARLO BOTTA P.

MAROCHETTI Segr. gen.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

of a control LA

# COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

DECRETA:

La feguente Legge farà stampata, e pubblicata, e che alle copie stampate nella Stamperia Nazionale fi presterà l' istessa fede che all' originale.

Torino dal palazzo della Commissione Esecutiva li 22 brumaio anno 9 della Rep. Fr. (13 novembre 1800 v. s.)

CARLO BOSSI P.

MAROCHETTI Segr. gen.

# LA CONSULTA

DEL PIEMONTE

Sulla proposizione della Commissione Esecutiva.

onfiderando, che mentre straordinarie circoftanze ritardano ai possessori de' Monti fisti, e delle Cedole del Banco di S. Secondo il pagamento de' proventi, debbonsi adottare quelle misure, che sono conciliabili coi loro interessi, e coi pubblici bifogni;

### DECRETA:

1. Per l'acquisto dei beni dichiarati Nazionali, e posti in vendita colla Legge delli 6 vendemmiaio sono ammello le Cedole dei Monti di S. Gioanni Battiffa, quelle del Banco di S. Secondo, ed i mandati per proventi decorfi , tanto de' medefimi, che dei Monti vacabili, per la concorrente di cinque milioni dinline paratral sup delle, communication

2. I menzionati beni fi pagheranno per un quinto in moneta metallica, e per il rimanente con dette Cedole, o Mandati.

3. Il Capitale dei Monti fruttanti meno del tre e mezzo per cento non verrà computato, che per la capital fomma rifultante dai proventi del medefimo calcolati al tre e mezzo per cento.

4. I partiti per l'acquisto di detti beni dovranno effere presentati alle Commissioni stabilite colla Legge degli 8 termidoro entro il termine di giorni dieci dalla pubblicazione della presente Legge.

5. Per l'estimo, e vendita de beni suddetti si osserverà il disposto dalla

Legge 6 vendemmiaio.

6. Non ostante li difetti di solennità, che potessero essere seguiti negli atti d'incanto e deliberamento, la Camera Nazionale de Conti è autorizzata ad approvare li medesimi sempre quando, avuti ad ogni cosa i riguardi opportuni, e singolarmente all'interesse della Nazione, lo crederà conveniente.

o 7. Seguita l'approvazione del deliberamento, dovrà devenirsi fra il più breve termine possibile alla stipulazione dell'istrumento, nel quale saranno inferte la quitanza del Tesoriere per la moneta, e la dichiarazione dell'ammontare delle Cedole, e Mandati da esso ritirati, colle avvertenze del disposto dal §. 3.

8. Le fovramenzionate Cedole, e Mandati, che ti rimettono in pagamento faranno dal Teforiere in prefenza del portatore tagliati in due parti, e quindi trasmessi all'Uffizio Generale delle Finanze.

9. La Legge delli 6 vendemmiajo farà offervata in tutte le parti, in cui non è contraria al disposto della presente Legge.

10. La presente Legge sarà pubbli-

cata colle stampe.

Torino, dal Palazzo della Confulta li 21 brumaio anno 9 (12 9bre 1800 v. s.)

JOURDAN P.

G. G. FRANCIA Membro, e Segr. Gen. Legge riguardante la coniazione della pezza da foldi 2.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

L A

# COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

DECRETA:

La seguente Legge sarà stampata, e pubblicata, ed alle copie stampate nella Stamperia Nazionale si presterà l'istessa fede, che all'originale.

Torino dal palazzo della Commissione Esecutiva li 21 brumaio anno 9 della Repubblica Francese (12 novembre 1800 v. s.)

CARLO BOTTA P.

MAROCHETTI Segr. Gen.

LA CONSULTA DEL PIEMONTE
Sulla proposizione della Comm. Esec.

Considerando, che l'emissione di una discreta quantità di moneta erosa può render più facile l'interna circolazione.

- DECRETA:

I. La Commissione Esecutiva è autorizzata a far coniare moneta erosa per la concorrente di cinquecento mila lire in tante pezze da soldi due.

II. Il conio farà conforme al mo-

dello infra defignato.

III. La presente Legge sarà pub-

blicara colle stampe.

Torino dal palazzo della Confulta li 21 brumaio anno 9 Rep. (12 novembre 1800 v. s.)

JOURDAN P.

G. G. FRANCIA Memb. e Segr. Gen.



Notificanza riguardante il deliberamento per l'appalto del Sale, e Tabacco.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

L' AZIENDA GENERALE DELLE GABELLE NAZIONALI

A noto al Pubblico, che la mattina dei 24 corrente brumajo (15 novembre 1800 v.s.) fi deverrà nell'Uffizio della stessa generale Azienda al deliberamento per l'appalto sia unitamente, che separatamente delle Gabelle del Sale, e del Tabacco per tutto il Piemonte, e che sino a tale giorno si riceveranno gli ulteriori partiti, che verranno presentati.

Torino li 21 brumaio anno 9 Rep. (12 novembre 1800 v. s.)

Per detta gen. Azienda

VOLMI primo Segr.

20

22 Brumaio (13 novembre)

Decreto riguardante i Pagherò.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA COMMISSIONE ESECUTIVA

DEL PIEMONTE.

Confiderando, che febbene la poca quantità, e'l particolar favore accordato ai Pagherò emessi dalle Finanze Nazionali avessero dovuto farli circolare nel Pubblico senza perdita veruna; pure il colpevole agiotaggio gli ha in breve spazio di tempo ridotti a meno che la metà del loro valore;

Confiderando ancora, che fin dalla prima loro emiffione le Finanze Nazionali affoggettandofi nell'impiego, che ne fecero, ad una perdita non minore del venticinque per cento, già ebbero in foftanza riguardo alle vicende d'un cambio difereto;

DECRETA:

t. Tre giorni dopo la pubblicazione del presente Decreto i Pagherò non faranno più ricevuti nelle casse Nazionali per quegli usi, a cui furono destinati, che al corso del cambio corrente.

2. Il presente Decreto sarà pubblicato colle stampe, ed alle copie della Stamperia Nazionale si presterà la stessa fede, che all'originale.

Torino dal palazzo della Commissione Esecutiva li 22 brumato anno 9 Rep. (13 novembre 1800 v. s.)

CARLO BOSSI Pr.

MAROCHETTI Segr. Gen.

22 Brumaio (13 novembre)

Decreto riguardante il cittadino

Garda.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA COMMISSIONE ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Considerando, che dal momento stesso, in cui il Cit. Francesco Antonio
Garda passo la sottomissione delli sette
vendemmiaio per la provista e distribuzione delle sussistenze alle truppe stazionate, e di passaggio nel Piemonte,
si sono resi continui i riclami delle Municipalità per il mancamento del servizio
ora in una Provincia, ora nell'altra,
per cui surono costrette a supplire con
loro gravissimo danno le Amministrazioni Municipali; che il servizio in
seguito mancò presso che intieramente
nelle Provincie di Alessandria, Voghera,
Tortona, e Vercelli, di modo che su

costretto il Governo di usare di mezzi oltre modo gravofi per provvedere alle impenfate urgenze procedute da colpa e fatto del Cittadino Garda; che una tale mancanza di servizio è seguita, non offante che dall'un canto il Governo abbia somministrati al detto Garda mezzi affai più eftefi di quanto portaffe la fuddetta fottomissione, e dall' altro canto tanto per il feguito fmembramento di Provincie, quanto per li contratti parricolari fattifi dal Governo per gli Spedali, fiensi diminuiti assai gli impegni dal C. Garda nella suddetta fottomissione assuntis; Che tanto meno possono effere in alcun modo attendibili i pretefi maggiori crediti del Garda nella circostanza, che non ostante li varii eccitamenti avuti dal Governo non si è curato di legittimamente giustificarsi a termini di quanto si è patuito al capo 5. di detta fottomissione; Che il rifiuto fatto da effo Garda di continuare il fervizio non folo è prova della fua inescusabile colpa, nell'aver mancato agl' impegni affai più forti che aveva affunto, e nell'aver esposte diverse Provincie, ed in specie quella d' A leffandria al pericolo della licenza militare, ma da luogo eziandio a sup-

porre un maliziofo fuo fine che ritardando cioè la giuftificazione di fua contabilità poteffe renderla così col tratto del tempo ofcura ed a lui proficua dopo che gli riufcì di metterfi al posfesso d'egregi fondi Nazionali;

1. Il Commissario Generale di guera è incaricato di far continuare il servizio per conto del Cittadino Francesco Antonio Garda in quel modo che gli verrà a parte dalla Commissione Esecu-

tiva prescritto.

2. Il Cittadino Garda verrà messo
in arresto finchè abbia giustificato la
sua contabilità.

3. Il Commissario generale di guerra, ed il Commissario di Pulizia generale sono incaricati in quella parte che rispetivamente li riguarda dell'esecuzione del presente Decreto.

Torino dal palazzo della Commissione Esecutiva li 22 brumaio anno 9 della Rep. Fr. (13 novembre 1800 v. s.)

CARLO BOSSI P.

MAROCHETTI Segr. Gen.

Vol. XII.

C

Ingiunzione ai Possessori de' beniper il pagamento dell' imposto.

# NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

# IL COMMISSIONE ESECUT.

Nel Comune, e Provincia di Torino.

Veduta la lettera del Reggente le Finanze Nazionali in data delli 20 corrente mese, colla quale a feconda della precifa intenzione del Governo fi è prescritto di dar le più pronte, e vigorose disposizioni in essa lettera espresse per far entrar nella Cassa dell'Azienda delle fabbriche, e fortificazioni il totale imposto destinato alla demolizione delle fortificazioni di questo Comune, cosicchè non essendo più adottabile nelle presenti circostanze il tempo stato accordato colla Circolare dell'Uffizio d'Intendenza delli 7 corrente per

efigere i lavori attorno ad effe demolizioni la più grande attività,

### DECRETA:

Primo. S' ingiungono tutti, e fingoli li Poffessori al pagamento della metà della loro tangente risultante dal riparto prescritto colla suddetta Circolare dell' Uffizio d' Intendenza fra giorni cinque precisi, e peremtori, a pena dell' alloggio militare e dell' esecuzione reale colle spese.

Secondo. Trascorso il suddetto termine le Municipalità dovranno tosto per mezzo del Giusdicente far spedire l'alloggio militare, valendosi anche d'individui della Guardia Nazionale, a'morosi cominciando da più facoltosi, con aumentarne giornalmente il numero pendenti giorni tre successivi.

Terzo. Qualora la compulsione militare siasi resa frustranea dovranno immediatamente li Giusdicenti, o loro luogotenenti, sull'instanza degli Amministratori, od Esattori procedere, o far procedere agli atti esecutivi a' renitenti, a termini delle Circolari, ed istruzioni dello stesso Uffizio d'Irte denza per la riscossione delle tagli, ed imposti.

Quarto. Gli Esattori a misura, che riscuoteranno somme di tale imposto, le verseranno con tutta sollecitudine in Tesoreria.

Quinto. Nel caso di ritardo, od inesecuzione per parte degli Amministratori Municipali, e loro Esattori alle fovra date disposizioni, saranno senz' altro in proprio compelliti militarmente,

ogni oppolizione cessante.

Sesto. Le steffe Municipalità , e Ginfdicenti renderanno conto a questo Commissariato del loro operato fra giorni dieci dopo ricevuto il presente, che si manda pubblicare in tutti li Comuni di questa Provincia ad esclusione d'ignoranza: dichiarando, che in quanto agli absenti basterà la compulsion militare in persona de loro Agenti, Massari, Affittuali, o Procuratori: fermo rimanendo pel pagamento della restante metà il disposto dalla surriferita circolare.

Torino li 22 brumaio anno 9 Repub. (13 novembre 1800 v. s.)

BERTINI Commissario.

G. G. Rossi Segr.

6 Brumaio (28 ottobre)

Decreto per la formazione d'una Compagnia di Carabinieri.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA' EGUAGLIANZA

LA COMMISSIONE ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

onsiderando primo, che sebbene sia compita l' organizzazione delle Truppe Piemontefi, rimangono tuttora da provvedere d'impiego militare vari Ufficiali applicati ai depositi, i quali sono dotati di civismo, e talenti militari, ma di ristrette fortune : 2. che il Governo finchè possa provvedere definitivamente alla forte di tali Ufficiali, deve occuparfi di afficurare loro una fuffiftenza compatibile colla riftrettezza delle Finanze:

DECRETA:

1. Sono aboliti tutti i depositi, a cui erano applicati Ufficiali.  Degli Ufficiali applicati ai depofiti dei corpi di Truppe già organizzati, e di quelli applicati al depofito fe ne formerà una Compagnia di Carabinieri a piedi.

3. Questa Compagnia sarà comandata da un Capitano, un Luogotenente, ed un Sottotenente, i quali verranno nominati come gli altri Ufficiali dei Corpi di linea, e saranno presi fra gli altri Ufficiali, che già si trovano al deposito, o al seguito di qualche corpo nei gradi superiori.

4. Gl' individui aggregati a detta Compagnia fi eleggeranno a ferutinio fegreto, i fotto Ufficiali, i Sergenti, verranno prefi fra i Capitani, od Ufficiali fuperiori, e i Caporali fra i Luogotenenti, e Sottotenenti.

5. Li tre Uffiziali godranno la stessa paga e vantaggi assegnati al loro grado nell'infanteria di linea.

6. Gl' individui componenti la Compagnia godranno una razione di viveri, e della paga di foldi 15 di Piemonte al giorno.

7. Gli fotto Ufficiali eletti come all' arricolo 4 avranno, oltre le suffistenze la seguente paga al giorno: Sergente maggiore lire 2, Sergente ordinario II. 1 10, Foriere II. 1 10, Caporale II.

8. Nelle promozioni, o rimpiazzamenti d' Ufficiali nei corpi già organizzati si avranno particolari riguardi a quegli individui dei Carabinieri, che per i loro militari talenti, e pel loro civismo si saranno più particolarmente distinti.

9. La Compagnia non oltrepasserà il numero di 180 individui.

farà incaricato di fare le funzioni di Quartier-mastro.

11. L'uniforme dei Carabinieri farà lo stesso dell' Infanteria leggera; colla distinzione però che l'abito sarà lungo, e potranno portare due spallette di gallone d'oro senza siocchi.

t2. I Carabinieri faranno il servizio, che dal Generale Comandante farà per essi determinato.

13. Il Reggente la Segret. di guerra è incaricato ec.

Torino dal Palazzo della Commiff. Esecutiva li 6 brumajo anno 9 (28 8bre 1800 v. s.)

GIULIO P.

MARQCHETTI Segr. Gen.

Decreto riguardante l' Ospedale de Ss. Maurizio e Lazzaro.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA COMMISSIONE ESECUTIVA

DEL PIEMONTE.

Considerando, che la Legge dei tre fcorso fruttidoro prescrive in favore dello Spedale de' Santi Maurizio, e Lazzaro l'assegnazione de' poderi d' un reddito corrispondente alle annualità dovutesi.

Che, mentre si stanno liquidando i crediti di detto Spedale, e si danno le disposizioni per verificare il preciso reddito de' beni come infra assegnati allo Spedale medesimo; egli è urgente d'accorrere al soccorso d' esso; sentito il Reggente le Finanze Nazionali;

I. Sono affegnati all' anzidetto Spedale i beni già spettanti alla Commenda di Conzola

da di Gonzole, e la cafa già propria della Religione posta in questo Comune in vicinanza della Chiesa di s. Antonio, tra gli uni, e gli altri del reddito verosimile di lire ventitremila.

 Non s' intenderanno con quest'asfegnazione pregiudicate le maggiori ragioni che possano spettare allo Spedale in dipendenza della legge 6 fruttidoro.

3. Il Reggente le Finanze Nazionali è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Torino dal palazzo della Commissione Esecutiva li 22 brumaio anno 9 Rep. (13 novembre 1800 v. s.)

Signato CARLO BOSSI Pr.

SAROCHETTH SEAR EC

CRIDIS Confegr. Gen.

Decreto riguardante il Cittad. Spalla.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA' EGUAGLIANZA

# LA COMMISSIONE

**ESECUTIVA** 

DEL PIEMONTE

onfiderando, quanto giovi a promuovere la coltura delle belle arti, lo incoraggiare coloro, che ad esse confacrano le loro fatiche;

Considerando, che tra i Piemontesi, i quali coltivano le belle arti fi è particolarmente distinto il Cittadino Giacomo Spalla Scultore.

DECRETA:

1. Il Cittadino Giacomo Spalla è nominato Conservatore dello studio Nazionale di Scultura pendente l'affenza del Cittad. Comolli Scultore Nazion.

2. L' Architetto civile è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Torino dal palaz. della Com. Efec. li 23 brum. an. 9 (14 9bre 1800 v. s.)

CARLO BOSS. Pr.

MAROCHETTI Segr. gen.

23 Brumaio (14 novembre)

REPUBBLICA FRANCESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

# AGGIUNTA

### AL REGOLAMENTO DI PULIZIA

Decretato dal Luogotenente Generale SOULT Comandante in Piemonte . li 12 vendem, ultimo fcorfo.

IL LUOGOTENENTE GENERALE

# SOULT

Ordina l'esecuzione delle seguenti disposioni.

ARTICOLO PRIMO.

utti i forestieri, o Cittadini non domiciliati nella Città di Torino dovranno effere provveduti di una carta di ficurezza; faranno obbligati dal giorno d'oggi di farle fare il vista dal Colizia generale.

2. Il Reggente di Pulizia generale continuerà a distribuire carte di sicurezza a quei Cittadini delle diverse Comuni del Piemonte, i quali o per affari particolari, o per altri motivi fosfero chiamati entro la Città di Torino
e giudicassero di fermarvisi pel momento.

3. Il Comandante della Piazza non distribuirà carte di sicurezza a Forestieri, eccetto a quelli descritti nell'articolo secondo del presente Ordine: queste carte saranno sottomesse al Vista del Generale Comandante del primo Cir-

condario del Piemonte.

4. Il Comandante della Piazza terrà un registro per descrivervi i contrassegni di tutti que Forestieri, ai quali avrà distribuito delle carte di sicurezza, come pure di tutti coloro, ai quali avrà soltanto visate le suddette carte. Ogni cinque giorni spedirà copia di questo registro al Generale Comandante in Piemonte.

5. I Forestieri, che rissedono nella Città di Torino, o che viaggiano pel Piemonte sono sotto la vigilanza immediata de Comandanti Militari, che fono incaricati di far arrestare tutti coloro, che avessero disobbedito al prefente Ordine, alle disposizioni espresse nel Decreto emanato dal Reggente di Pulizia Generale li 29 rermidoro anno 8, ed al Regolamento di Pulizia, approvato dal Luogotenente Generale Soult li 12 dello scorso vendemmiatore.

6. I contravventori, che faranno arrestati dovranno esser condotti nelle prigioni della Piazza, e considerati come sospetti, sin a tanto che, dalle informazioni che si prenderanno sulle loro persone, e dalle giustificazioni che questi presenteranno, siasi riconosciuto non esservi luogo a tradurli davanti ai Tribunali, e che debbano essere rimessi in libertà.

7. Il presente Ordine è reso estensibile a tutte le Città, e Comuni del Piemonte ove sonovi Comandanti Militari; che sono incaricati di rendere esatto conto dell'esecuzione del medesimo ogni cinque giorni ai Comandanti di Circondario, affinchè questi rendano informato il Generale Comandante nel Piemonte, come resta espresso nell'articolo quarto. 8. Il presente Ordine sarà tradotto nelle due lingue, stampato, ed affisso ove sarà d'uopo.

Torino li 23 brumale anno 9.

Il Luogotenente Gen. SOULT.

Per spedizione conforme.

L'Ajutante Comandante
Capo dello Stato-Maggiore del Piemonte
GAUTRIN.

23 Brumaio (14 novembre)

Invito all' acquisto degli Alberi di Stupinigi.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

PER PARTE

DELL' UFFIZIO GENERALE
DELLE FINANZE NAZIONALI

Essendosi presa la determinazione di alienare gli alberi del gran viale di

Stupinigi, s' invita chiunque volente attendere all' acquifto de' medefimi pel quantitativo, che verrà indicato da detto generale Uffizio, ove verranno pure comunicati a chi li defidera i patti, condizioni, e cautele da offervarfi fia nell'atterramento, che trasporto di detti alberi di comparire, e presentare i partiti in esso Generale Uffizio alli 20 corrente brumaio (21 novembre 1800 v. s.) dalle ore 9 fino alle 12 di Fr. di mattina, ove verranno deliberati a favore del miglior Offerente, con diffidamento, che i fatali fi restringono a giorni 3 per ogni aumento di sesta, o mezza festa, scaduti i quali, non si farà più luogo all'accettazione di veruna offerta.

Torino li 23 brumaio anno 9 Rep. (14 novembre 1800 v. s.)

GROSSO.

23 Brumaio (14 novembre)

Ceffione di Beni alla Municipalità

# NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

PER PARTE

# DELL' UFFIZIO GENERALE

# DELLE FINANZE NAZIONALI

n foddisfazione della provvista eseguitasi per parte della Municipalità di
Torino di 3 200 capotti per servizio delle
Truppe Piemontesi, coll'approvazione
della Commissione Esecutiva si è convenuta la cessione a favore di detta
Municipalità de'seguenti beni al prezzo
in massa, previo giudizio del Perito
Cittadino Architetto Cardone, di lire
60m.

A termini del \$. 3 della Legge delli 12 fruttidoro si notifica al Pubblico una tale convenzione, e che la stipulazione del contratto seguirà giorni 5 dopo la presente notificanza.

# SEGUE LA DESCRIZIONE DE BENI

Certofa di Collegno.

Caffina denominata di Montebenetto e Grangia posta sui monti di Collegno, di giornate 99 83.

Agostiniani d'Avigliana.

Caffina denominata al Caffinale di Masio, fini di Poirino, di g. 72 62 6.

Collegiata di Giaveno.

Cassina del Priorato di Bugliano, sulle fini di Carignano, di g. 24 19

Torino li 23 brumaio anno 9 Rep. (14 novembre 1800. v. s.)

GROSSO.

Vol. XII.

D

Invito alla demolizione delle Fortificaz.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

TILETTO INVITATIVO

LA DIREZIONE GENERALE

DEL GENIO PIEMONTESE

Per le Fortificazioni, e Fabbriche Militari.

Affine di facilitare il concorso degli Accorrenti, ed accertare nello stesso tempo l' entrata dei fondi necessari, avendo disserito il deliberamento delle infraespresse demolizioni, che doveva cadere li 13 del corrente brumale (4 novembre 1800 v. s.) notifica nuovamente a chi voglia attendere all'impressa degli spianamenti con trasporto della terra di tutte le opere tanto interne, che esterne della fortificazione di quesso Comune, e della demolizione delle muraglie de Bastioni, Rivellini, ed altre, che rimangono a demolirsi, di

Direzione generale li 4 proffimo frimajo (25 novembre 1800 v. s.) alle ore 10 della mattina, e presentare i loro partiti per ogni trabucco cubo di cavo con trasporto di terra, e per ogni trabucco calcolato di oncie 10 di demolizione di muraglia secondo i diversi metodi espressi nelle istruzioni, di cui si darà l'opportuna comunicazione agli Accorrenti, nel qual Uffizio si farà il deliberamento dell'impresa a favore del migliore Offerente sotto l' offervanza delle succennate istruzioni.

Si previene inoltre, che li pagamenti fi faranno dalla Caffa dell' aozidetta Direzione generale delle Fortificazioni, e Fabbriche a proporzione del lavoro, che in fine di ciascheduna Decade rifulterà effersi fatto, mediante le debite giustificazioni.

Rep. (14 novembre 1800 v. s.)

una proporzionale adattata alle rifpetti-

SCHIAVINI Segr.

Decreto riguard. la Tassa della Guardia per gli Ecclesiastici.

# NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA' EGUAGLIANZA

# LA COMMISSIONE

### ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Confiderando, che la taffa menfuale di lire due stabilità colle istruzioni 8 termidoro anno 8 Repubblicano, indistintamente per ogni Ecclesiastico, che non presti il servizio personale nella Guardia Nazionale, non è proporzionata alle facoltà di coloro, che godono dei redditi di un pingue patrimonio, o beneficio Ecclefiaftico;

Che è conforme ai principj di giuflizia diftributiva, che anche dagli Ecclefiaftici fi offervi nei pefi pubblici una proporzionale adattata alle rifpettive facoltà, come si pratica da tutti gli altri Cittadini ;

Sul rapporto del Reggente la Segreteria di Guerra.

#### DECRETA:

1. La taffa fiffata nel S. 6. tit. 1. delle istruzioni otto termidoro ultimo fcorfo s' intenderà riftretta per i foli Ecclesiastici non aventi un reddito maggiore di ll. 1200. Tutti quelli, che godono d' un reddito superiore alle II. 1200, sia ch'esso provenga da proprio patrimonio, o da qualunque beneficio e dignità Ecclesiastica, saranno sottoposti a quella tassa graduale, che è fissata dalle Municipalità per gli altri Cittadini in proporzione del reddito di caduno.

2. Il presente Decreto farà parte delle fovraccennate Istruzioni.

3. Il Reggente la Segreteria di Guerra è incaricato dell'esecuzione del medefimo.

Torino, dal Palazzo della Commissione Esecutiva li 24 brumaio anno 9 Repub. (15 novembre 1800 v.s.)

Carlo BOTTA Pr.

MAROCHETTI Segr. Gen.

Decreto riguardante le pecore di lana fina.

### NAZIONE PIEMONTESE

EGUAGLIANZA

# LA COMMISSIONE

### ESECUTIVA

### DEL PIEMONTE

onfiderando, che è cofa interesfantisfima per la prosperità Nazionale il propagare quanto maggiormente è poffibile le pecore di lana fina, che da alcuni anni a questa parte furono introdotte in Piemonte, e felicemente vi allignarono;

Che una preziofa greggia di pecore Segoviane di proprietà della Nazione efiste nella mandria di Chivasso;

r. Si farà nel più breve termine dalla Società Agraria procedere ad una raffegna delle pecore di lana fina efistenti alla mandria, e si trasmetterà alla Segreteria degl'interni un esatto ragguaglio fullo stato presente della medefima .

2. Il regime di questa greggia è in-teramente affidato alla Società Nazio-

nale d' Agricoltura.

3. Il provento, che dalla vendita della lana farà per ricavarsi, dedotte le spese necessarie per il mantenimento della greggia, farà applicato alla Società Agraria, e verrà impiegato nella ricompensa di scoperte, nella stampa di opere Agrarie, e nelle spese indispensabili della Società.

4. Non potrà questa greggia essere ridotta ad un numero minore di trecento pecore, il sovrappiù potrà ven-

dersi a profitto della Società.

5. Quattro Membri della Società Agraria faranno particolarmente incaricati del regime di questa greggia; fra questi quattro Membri faranno compresi i Professori Buniva, e Brugnone. Gli altri due faranno fcelti dalla So-

6. Porranno special cura questi Membri della Società, acciò si ottengano arieti d'ottima qualità, e se ne venda

7. Alla fine d'ogni semestre la Società Agraria trasmetterà per mezzo del Reggente la Segreteria degli affari interni un esatto ragguaglio di quanto concerne la prosperità di questa greggia, e sarà conducevole alla propagazione delle pecore di lana fina.

8. Pubblicherà in ogni anno nel Calendario georgico quanto fi farà efeguito, od offervato di più rimarchevole nel Piemonte riguardo alle pecore di lana fina.

9. La Società d'agricoltura indicherà per mezzo del Reggente gli affari interni alla Commissione Esecutiva un sito di proprietà Nazionale nelle vicinanze di questo Comune adattato al collocamento di questa greggia.

10. Il Reggente la Segret, degli affari interni è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Torino dal palazzo della Commissione Esecutiva li 24 brumaio anno 9 della Rep. Fr. (15 novembre 1800 v.s.)

CARLO BOSSI P.

MAROCHETTI Segr. Gen.

24 Brumajo (15 settembre)

Notificanza riguardante il corfo del cambio de Pagherò.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

IL CITTAD. MARENTINI

PRESIDENTE DEL CONSOLATO NAZION.

L'ffendo neceffario , che il Pubblico fia avvisato del Corso che possano avere i Pagherò secondo le vicende del cambio, e che li Tesorieri Provinciali abbiano una norma filla per accettarli al valore corrente, la Commiffione Esecutiva di Governo con suo Decreto delli 22 corrente brumale ci ha invitati a pubblicare in ogni Sabbato, cominciando da quello del giorno d'oggi, una Notificanza, in cui venga specificato il sudd. Corso dei Pagherò, facendo in essa sentire, che ogni Sabbato feguirà la predetta pubblicazione, e che il valore fissato in una di queste avrà luogo ne giorni seguenti sino a che si pubblichi l'altra Notificanza.

In esecuzione pertanto del suddetto Decreto, prese avendo le più esatte informazioni ful valore corrente di detti Pagherò al corso del Cambio, ci è rifultato, che, fatta una comune, possa il medesimo fissarsi, come si fissa nella fomma dl ll. 65 per cadun cento, e così colla perdita di ll. 35 per ogni cento ful ragguaglio della moneta bianca, riserbandoci nel giorno di Sabbato venturo primo frimajo di pubblicare il valore che avranno i suddetti Pagherò al corso del Cambio sulla comune della proffima fettimana;

Mandando la presente pubblicarsi, ed affiggersi, ed alle copie stampate nella Stamperia Nazionale prestarsi la stessa fede che all'originale.

Torino li 24 brumale anno 9 della Rep. Franc. (15 9bre 1800 v.s.)

### MARENTINI P.

second in alla femiliar, who com

to che il valure fullion in alla di

baro forguith las prederal paids over distribution

gera hospol inreg an decul five obe a published Lilia Nobelearas.

Musso Segr.

24 Brumaio (19 novembre)

Cessione d'un Molino alla Comune di Chivaffo.

### NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

PER PARTE

# DELL' UFFIZIO GENERALE DELLE FINANZE NAZIONALI.

In abbuonconto di quanto va in credito il Comune di Chivaffo per fomministranze fatte alle Truppe Francesi di passaggio in detto Comune si è a favore del medefimo, coll'approvazione della Commissione Esecutiva, convenuta la ceffione del Molino denominato di s. Pietro efiftente in quel Borgo, previo estimo, a cui si è fatto procedere dal Cittadino Architetto Giuseppe Cardone, al prezzo di Il. 56500.

Si notifica al Pubblico a'termini del S. 3 della Legge delli 12 fruttidoro tale convenzione, e che la stipulazione del contratto feguirà giorni 7 dopo la presente Notificanza.

Torino li 24 brumaio anno 9 Repub. (15 obre 1800 v. s.)

GROSSO.

Decreto riguardante il pagamento degl' Imposti.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

# LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Considerando, che la colpevole renitenza di alcuni nel pagare il loro debito verso la Nazione cagiona una mancanza di fondi fatale ad ogni parte del Servizio pubblico, e volendo nel più energico modo provvedere ai premurosi bisogni dei valorosi Difensori della Patria;

### DECRETA:

Primo. La compulsione al pagamento di tutti i debitori d'arretrati nella Provincia di Torino, l'esazione dei quali è attualmente affidata all' Intendente, spetterà dal giorno della pubblicazione del presente Decreto al Commissario Generale di Pulizia.

2. L'Uffizio dell'Intendenza è incaricato di trasmettere immediatamente al detto Commissario Generale la Nota di tutti i debitori dei medesimi arretrati.

3. Il pagamento si farà nelle solite Casse, e secondo le forme prescritte

dalle veglianti Leggi.

4. Il primo Commissario nell'Ufficio di Politica, e Pulizia è autorizzato a servirsi dei mezzi più pronti, ed efficaci di compulsione militare contro i morosi pel pagamento degli arretrati, l'esazione dei quali gli è stata commessario nelle con lettera della Commissione Esecutiva dei 29 vendemmiajo.

5. Le fomme provenienti dal pagamento degli anzidetti arretrati dovranno verfarfi nella Caffa Provinciale di

questo Circondario.

6. Esse sono unicamente destinate al foldo, ed alle provviste necessarie per

le Truppe.

7. Di tre in tre giorni il Tesoriere Provinciale di questo Circondario rimetterà al Commissario Generale di Guerra la nota dei fondi entrati nella detta Cassa di Provincia in dipendenza del pagamento dei sovra mentovati arretrati.

8. Saranno dalla Tesoreria Generale spedite le corrispondenti quitanze in favore della Tesoreria Provinciale, e rimesse alla cassa Militare, perchè questa ne riscuota l'importo.

9. Il Commissario Generale di Guerra presenterà di tre in tre giorni la nota sovraddetta alla Commissione Esecutiva.

Decreto delli 15 corrente, relativo a quei quotati dalla taffa del Confolato imposta sopra il Commercio di questo Comune in dipendenza della Legge 15 termidoro, i quali nel tempo del Governo Provvisorio del Piemonte nell'anno settimo imprestarono i loro capitali alla Nazione, tutti gli altri compresi nella medesima tassa dovranno fra giorni cinque dalla pubblicazione del presente pagare il loro debito nell'anzidetta cassa Provinciale.

Generale di Pulizia, e Primo Commiffario nell' Ufficio di Politica, e Pulizia in quel più breve termine, che ftimeranno conveniente, far procedere agli atti esecutivi contro i morofi.

12. Qualora consti, che il difetto di pagamento sia effetto più di una colpevole oftinazione, che di reale impossibilità a pagare, saranno i morosi soggetti a quelle provvidenze anche contro la persona, che verranno dai suddetti Commissari ordinate.

13. Li quotati contemplati nel \$.10 del presente Decreto, i quali non avessero soddisfatto al loro debito nei cinque giorni loro fissati pel pagamento, faranno pure soggetti ai medelimi modi di compulsione, di cui negli articoli precedenti.

14. Il Reggente le Finanze Nazionali, i Commissari generali di Pulizia, e di Guerra, ed il primo Commissario dell' Ufficio di Politica, e Pulizia sono rispettivamente incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

15. Il presente Decreto verrà pubblicato colle stampe, ed alle copie stampate nella Stamperia Nazionale si presterà l'istessa fede, che all'originale.

Dal Palazzo della Commissione Esecutiva, li 25 brumajo, anno 9 Rep. (16 novembre 1800 v. s.)

Carlo BOSSI Pr.

CRIDIS Confegr. Gen.

Decreto riguardante il Magistrato di Sanità.

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA COMMISSIONE ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

### DECRETA:

1. L Magistrato di Sanità è composto de seguenti soggetti:

Buniva Professore di Medicina Pres. Bonvicino Professore di Chimica Vice-Presidente.

Balbis Professore di Botanica. Tron Municipalista di Torino. Bongioanni Senatore. Biancoz Senatore.

Ocelli uomo di Legge.

Segr. Lucio uomo di Legge, ritenendo il posto di Consegretaro presso la Commissione Esecutiva.

affari interni è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Torino, dal palazzo della Commissione Esecutiva, li 25 brumaio anno 9 Rep. (16 novembre 1800 v. s.)

CARLO BOSSI P.
MAROCHETTI Segr. gen.

LIBERTA

EGUAGLIANZA

# ESTRATTO

### DEL REGOLAMENTO

Concernente il mantenimento del buon ordine, e della proprietà nei Quartieri destinati ad uso delle Truppe della Repubblica.

### TITOLO I.

### ARTICOLO PRIMO

Comandanti delle Piazze, e dei Posti militari, in cui vi sono fabbriche destinate per l'alloggio della Truppa, e per essi gli Ajufanti avranno l'inspezione sulle medesime, per mantenervi colla loro autorità l'ordine, che vi deve regnare.

Art. 2. Terranno ferma la mano, perchè in tutti i Corpi della Guarnigione il Luogotenente, o Sottotenente d'ogni Compagnia faccia regolarmente due visite al giorno nelle camere, corridoj, e scale occupate dalla sua Compagnia per assicurarsi se vi si mantenga la dovuta proprietà.

La prima visita avrà luogo la mattina ad un'ora dopo il levarsi della Truppa, e la seconda alla sera verso le quattr'ore.

Art. 3. L'Uffiziale di visita in ogni Compagnia esigerà, che i letti siano fatti dopo il

Vol. XII.

levarsi delle Trappe, a termini dell'articolo 2; Sessione 1, titolo 5 di questo Regolamento; che le camere siano con egual puntualità scopate, e nettate; che le finestre siano tenute aporte per un tempo conveniente, avuto riguardo alla stagione, per rinnovar l'aria; e che siano giornalmente, e puntualmente eseguite turte le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 4. Oltre all' Ufficiale di visita per ogni Compagnia si nominerà giornalmente nel montare della Guardia uno, o due Capitani, secondo la forza della Guarnigione, per far la visita generale dei quartieri, e padiglioni della

Piazza.

Questi Ufficiali si prenderanno per ordine.

come per gli altri servizi.

Art. 5. Il Capitano di visita della Guarnigione sarà personalmente risponsale verso il Comandante della Piazza dell' esecuzione del presente Regolamento.

Gli Ufficiali di visita delle Compagnie ne saranno risponsali verso quello della Guarni-

gione.

Il Sergente di Compagnia, o chi ne farii le funzioni, ne sarà risponsale verso l'Ufficiale di visita.

Finalmente il Capo d'ogni camerata verse

il Sergente Maggiore.

Il Capitano di visita farà il suo rapporto

in iscritti al Comandante della Piazza.

Art. 6 I Capitani della Guarnigione, per la visita dei quartieri, e padiglioni, si recheranno tutti i giorni nei quartieri, dopo l' ora della zuppa, verso le ore 11 di mattina. Art. 7. Gli Ufficiali rimetteranno immantinenti al Comandante, od all' Ajutante della Piazza il risultato sommario in inscritti della loro visita, ed in caso di negligenza per loro parte saranno puniti degli arresti.

Art. 8. Li Comandanti di Piazza faranno, od essi medesimi, o per mezzo dell'Ajutante, delle visite il più soventi, che giudicheranno conveniente, per assicurarsi della conservazione del buon ordine, e della proprietà negli alloggi, e verificheranno il rapporto, che ne sarà loro stato fatto dall' Ufficiale di visita.

Nelle visite, che faranno all'improvviso, verranno accompagnati da un Sergente di quelle Compagnie, di cui si vorranno visitare le camere.

### TITOLO IL

Collocazione dell'alloggio, della disposizione delle camero, e della formazione degli ordinarii.

### ARTICOLO 2.

L' alloggio delle Compagnie sarà disposto per isquadra, e sezione, secondo la loro formazione: i Caporali alloggieranno coi Soldati della loro squadra.

I Tamburri saranno alloggiati colla prima

squadra.

Il Sergente Maggiore, i Sergenti, ed il Caporale Foriere alloggieranno insieme in una oamera separata, ed al centro della Compagnia, per quanto sarà possibile.

Art. 3. Verrà affisso sulla porta d'ogni camera al di fuori un cartello, in cui siano inscritti il nome del Capitano, il numero della squadra, ed i nomi de' Sott'Ufficiali, e Soldati, che occupano la camera.

Arr. 4. I due Ajutanti alloggieranno insieme. I Tamburri-maggiori, i Caporali-Temburri, ed i Suonatori della banda alloggieranno pure insieme.

Art. 5. I Mastri-lavorieri verranno stabiliti nei quartieri, essendovi luogo; in difetto si collocheranno nella maggior vicinanza possibile.

### TITOLO IV.

### SEZIONE SECONDA

Dei letti di Caserma.

### ARTICOLO 12.

. Il Capitano di ciascheduna Compagnia, accompagnato dal Sergente Maggiore verifichera nel primo giorno d'ogni decade la situazione nei quartieri occupati dalla sua Compagnia, per assicurarsi del numero, e dello stato, in cui si troveranno, e ne farà il rapporto al Comandante del Corpo.

Artic. 14. I Capi di camerata useranno il massimo rigore nel non lasciare di giorno coricare i Soldati sui letti colle scarpe, o stivali.

Non permetteranno già agli uomini di battere i loro abiti nella camera, ma bensì di farlo nei corridoj, o fuori de'quartieri.

Impediranno pure loro di pulire le armi sopra i letti, e di servirsi dei lenzuoli, e coperte per farne cortine ossian rideaux, o per asciugare.

E' vietato espressamente di valersi de'lenzuoli, e coperte per andare alle distribuzioni del pane : in caso di contravvenzione al presente articolo il Sergente della Compagnia, o qualunque altro incaricato dell'accompagnamento sarà severamente punito.

I compagni di camerata s' invigileranno reciprocamente gli uni sugli altri, cude evitare degradazioni, che ricadrebbero solidariamente su di loro.

Artic. 15. Resta espressamente proibito ai Soldati di battere con bacchette le loro coperte, sotto pretesto di nettare dalla polvere, ed il Comandante del Corpo farà castigare rigorosamente qualunque fosse contravvenuto al presente art., come anche il Sergente Maggiore della Compagnia, che avesse trascurato di farlo eseguire. Basterà per la proprietà delle coperte scuoterle nei cortili una volta per decade, ed i capi di camerata veglieranno sotto l'autorità dei Sergenti Maggiori, per far eseguire quest'operazione in modo, che non venga ad alterarsi la bontà degli effetti.

Art. 17. Il Capo d'ogni camerata sotto la propria risponsabilità non lascierà giammai consumare la paglia rinchiusa nei pagliericci , nè per pulire le marmitte, nè per accendere il fuoco.

solo Wa sand son the ourrien

Proprietà interna nei Quartieri.

#### SEZIONE PRIMA

#### ARTICOLO 1.

In ogni mattina, e subito dopo il levarsi della Truppa, come anche alle undici ore dopo la visita della sera, e più spesso secondo la stagione, ed il clima si apriranno tutte le finestre delle camere occupate dalla Truppa, per darvi aria.

Nel caso, che vi si senta cattivo odore prodotto dal calore, o da qualunque altra causa, vi si brucierà ginepro due volte al giorno, cioè alla mattina dopo la levata, e la sera dopo la zuppa.

Art. 2. Immediatamente dopo la levata, i letti resteranno scoperti per mezz'ora almeno, e saranno quindi rifatti colla massima celerità, di maniera che un'ora dopo la levata tutto sia in buon ordine, e la camera bagnata, e spazzata per la visita dell'Ufficiale della Compagnia.

Dovrà pure bagnarsi, e spazzarsi la camera dopo la zuppa della mattina, e spazzarsi soltanto dopo quella della sera.

Le zuppe, il ginepro, gl' inaffiatoj, ed altri utensili per la proprietà, saranno provveduti dalla camerata, e comprati dal Capo sull' ordinario.

Art. 3. Le camere destinate per l' ordinario esigendo un'attenzione più particolare, a motivo del polverio del fuocolare, e dell' odore

degli alimenti, i Capi d'ordinario saranno tenun a prendere le più grandi precauzioni, perchè non nasca alcun di questi inconvenienti o non siano imputabili a negligenza loro. A quest'effetto faranno uso dei mezzi di proprietà, e salubrità prescritti dall'articolo precedente, i quali si rinnoveranno quanto più soventi, secondo l'esigenza del bisogno.

Art. 4. Le muraglie, le lettiere, le panche, le tavole per il pane, e le rastrelliere d'armi, si rasciugheranno tutti i giorni, e dovranno essere tenute in uno stato di proprietà sufficiente, talche non vi regnino la polvere, e l'umido.

Si nominerà giornalmente uno, o due uomini per camerata, per la spazzatura, ed il nettamento, e per gli altri lavori interni, e giornalieri, che la proprierà sarà per esigere.

### SEZIONE SECONDA

### Proprietà esteriore.

#### ARTICOLO 1.

Resta espressamente proibito agli Ufficiali, Soldati, e ad ogni altro di fate lordure contro le muraglie dei quartieri, e padiglioni, e di gettarne dalle finestre, tanto nei cortili, quanto dalla parte esteriore, e se ne darà la consegna alle porte dei quartieri, e padiglioni.

Art. 2. Verranno disposte in entrambi i lati d'ogni scala dei quartieri delle tinozze guarnite di cerchi, ed ansole di ferro per ricevere le urine, e qualunque Ufficiale, o Soldato voArt. 3. Le lattrine saranno tenute nella più gran proprietà, e quelli, che le guastassero per negligenza, o mala intenzione, saranno castigati secondo l'articolo precedente.

Artic. 4. Si sceglieranno in ogni giorno ad ordine di ruolo quattro uomini per Compagnia, per fare il servizio di proprietà dei corridoj, scale, e cortili dei quarticri, e se, pendente il tempo, che impiegheranno in questa operazione, dovessero venir comandati per un altro servizio, saranno tosto rimpiazzati da qualchedun altro de'loro compagni, osservata la stessa regola nell'ordine di ruolo.

Artic. 5. Il loro travaglio comincierà allo spuntar del giorno dal nettare le tinozze, le quali verranno trasportate, ed evacuate in un luogo designato a questo oggetto, in cui siavi scolo, e quindi pulite, e risciacquate.

Passeranno poscia immediatamente al nettamento delle lattrine, gettandovi acqua, ove si creda ciò necessario, e quindi terminato che sia il pulimento interiore delle camere, si occuperanno di quello dei corridoj, delle scale, e dei cortili, come anche del pulimento esteriore de' quartieri alla distanza di quattro tese dalla base delle muraglie; il tutto secondo la disposizione esterna dei quartieri, e per quanto le località potranno permettere.

duples e clientes Cuttante e soites

### TITOLO VL

#### ARTICOLO 7.

Per evitare gli accidenti, che bene spesse derivarono dalla negligenza, e dal difetto di proprietà nel preparare la zuppa, resta espressamente ordinato sotto le più gravi pene al Capo d'ogni Ordinario di far ripulire di sabbia, lui presente, le Marmitte, i Coperchi, le Casserole, e le Gavette (Gamelles) sempre che dovrà farsene uso, qualunque ne sia la materia.

Per accertarsi maggiormente dell'osservanza di quest'operazione, l'Ufficiale della Compagnia, che farà la visita del mattino prima della zuppa, si farà rimostrare tali effetti.

Il Comandante d' armi della Piazza di Torino ordina, che le avanti riferite disposizioni siano eseguite secondo la loro forma, e tenore, e sino ad altra determinazione.

Torino li 28 vendemm. anno 9 Repub.

CASTEX Capo di Battaglione.

Effetti ed utensili necessarj per una Camera di Caserma.

<sup>2</sup> Lettiera composta di cinque assi da fondo, ed uno da testa.

<sup>2</sup> Letto secondo l'uso delle Caserme.

<sup>3</sup> Una tavola, e due assi a pane. 4 Due panche a sedere.

6 Cavicchi di ferro pei porta-sacchi, ad une per uomo. Tol

7 Catena da fuoco uncinata.

## Corpo di Guardia da Truppa.

z Rastrelliera d'armi a cavicchi.

3 Barella per portare il bosco.

4 Una parica da sedere.

5 Un tavolasso.

6 Una tavola con un calamajo inchiodatovi sopra-

7 Una sega, un'appia, una lanterna, un cavalletto per segare il bosco.

## Corpo di Guardia da Ufficiale.

1 Un cadregone.

2 Una tavola.

3 Un calamajo.

4 Una stufa o fornello colla guarnitura.

CASTEN Copordi Pattellione.

Letticle compare di cinque assi da finda

t tello secondo l'uno delle Comme. g. Una tavola, e due ani a paise.

at the penche a sedere, ....

25 Vendemmiaio (17 ottobre)

# NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA

EGUAGLIANZA

## LA COMMISSIONE

## PER LA VENDITA DE' BENI NAZIONALI EC.

Nel Comune , e Provincia di Torino.

Notifica a chiunque voglia attendere all' acquisto degli infradescritti fabbriche, e beni descritti e divisati ne' seguenti lotti, di comparire nella sala ec. li 5 brumale or prossimo (27 ottobre 1800 v. s. ) ec.

Casa già spettante alli PP. Agostiniani della Congregazione di Lombardia.

Casa posta in questo Comune, isola 36, porta 368, dell'estenzione di tavole 12 circa compresa la corre , e composta di sette piani comprese le crotte e soffitte, oltre un infernotto al piano terreno ha 5 membri comprese. due botteghe, 6 al primo piano e 7 alli superiori; d'annuo reddito II. 2387; libera ec. estimata II. 47651.

Beni già propri della Religione di Malta Priorato di s. Gio. siti sul terr. di Moncalieri.

Lotto 1. Corpo di fabbrica con aja, stalla, fenile, tetti, casi da terra, forno, pozzo d'acqua viva e tinaggio, nelle fini di Moncalieri, denominata la Cassina di s. Gioanni della Brajda, di gior. 1 5 11 8, con campo gior. 39 60, prato gior. 4 34, alteno gior. 1 95, meisino tav. 46 6 3, orto tav. 8 9, pastura tav. 27 o 4, in tutto gior. 47 77 9 6 simultenenti; prato ivi detto il prato grande di gior. 22 15; campo, ripa, e gerbido ai Molini del pascolo della Ficca di giòr, cioè campo gior. 4, gerbido gior. 9, ripa gior. 1 6; in tutto giorn. \$3 98 9 6 sull'estimo di Il. 53:67 10 10. Lotto 2. Prato e Meisino regione Fravosio,

o Repentiglia, gior. 1 58. ll. 400.

3. Campo, meisino, e ghiara nuda reg-Fravosio o Fornaci gior. 2 25 8. Il. 510.

4. Campo a Barbogna, o sia Corni, di gior. 12 72. Il. 5300.

5. Campo alla Crosetta ossia alla Madon. di Loretto, di gior. 3 25. Il. 1300.

6. Campo in Varona, ossia Orprato, di gior, 1 28. Il. 373.

7. Campo al Rivero di giorn. 2 19 ll. 985 10.

8. Prato ivi di tav. 80 11. Il. 404 11 8.

9. Campo in Varona o Nosetta, di gior. 1 71 9. 11. 687.

10. Campo ivi di gior. 5 56 10 ll. 2217

11. Campo di giorn. 3 17 7, e gerbido tav. 20 ivi, gior. 3 37 7. Il. 1348.

12. Campo, bosco con piante verna n. 20 reg. Sarasin Morano, g. 2. II. 800.

13. Campo e bosco fini in parte di Truffarello reg. Farsin g. 3 56 2. Il. 1425 6 8.

14. Campo in Sarasin- Morano, di gior.

6 71 2. 11. 2684 6 8.

15. Campo, gerbido, e vernetto fini di Nichelino, al Palazzo, di g. 5 64. Il. 2000.

16. Campo ivi al Prevostino, di gior. 2

21. 11. 884.

17. Campo mezzo ingerbidito ivi di gior.

18. Prato e gerbido ivi, e Prevostino, di

g. 1 68 o. ll. 672.

Li suddetti beni sono soggetti al pagamento della decima, e sono affittati unitamente ad altri-

Casa già spettante ai PP. Carmelicani Scalzi di Torino.

Casa posta nell'isola 74, coll' accesso per le due porte 772, e 739, coerenti a levante, la scala della porta 772, a notte colla contrada di s. Teresa, a ponente colla contrada che tende all'Arsenale ed a giorno col portone e corte della rimanente porzione di fabbrica posta a mezzogiorno; composta di 3 botteghe e retrobotteghe, di tre appartamenti superiori composti di sei camere formate da stibi, delle crotte e solari morti; libera ec. d'annuo reddito II. 2317 2 9. Sull'estimo di II. 47415 17.

Lotto 1, Campo nella regione de Cappuccini, di g. 3 5 circa. Il. 1400.

2. Campo regione delle Crocette, di g.

1 76. ll. 792 6 6.

3. Campo regione di Vallero, di gior. 2

4. Campo ivi di g. 5 41 6. ll. 2707. c. Campo in detta regione, di giorn. 6

97 6. 11. 4167.

6. Campo in detta regione del Vallero, di gior. 1 78. ll. 1068.

7. Campo in detta regione, di giornate 3

8. Campo ivi di gior. 2 58. Il. 1448.

Restanti Beni della Commenda di s. Giacomo di Chieri de ss. Maurizio e Lazzaro.

Lotto 1. Vigna ridotta a campo, regione di Moncairasso, di tav. 74. ll. 148.

2. Vigna regione di Buscanielle, di giora

Beni spettanti alla Collegiata di Chieri.

Lotto 1. Prato nella regione di Pratoquarello, di gior. 2 67. ll. 1869.

2. Prato ivi di gior. 2 29. Il. 1603.

II. 1568.

4. Prato in detta regione, di gior. 2 65.

Beni già posseduti dal Monastero delle Carmelitane di Moncalieri nel territ. di Piobesi.

Fabbrica di cassina composta di due maniche, la prima si divide in tinaggio con scalain esso ascendente al piano superiore, due cacamere fuocolari successive, con altra scala superiormente, crotta, e crottino dietrostanti, stalla con fenili sopra, e tre camere superiori alle suddette. La seconda manica è divisa in 4 casi da terra , forno con ala avanti. Una tina di capacità brente 20 con tre cerchi di ferro, altra di capacità di brente 28 simile. altra di brente 40. Orto di buona qualità cinto di siepe di tav. 16; prato ivi , o sia Pascolo, di buona qualità di tav. 89; alteno ivi di mediocre qualità di gior. 4 46 8, alteno ividi buona qualità g. 3 65 9; ivi alla Fornace campo in generale di buona qualità giorn. 14 22 7; ivi campo di mediocre qualità gior. 10 2.5 11; ivi prato di qualità mediocre irrigabile g. 1 26 6; Lago de' Bassi prato piuttosto di buona qualità gior. 4 65 1; Ingiato prato di buona qualità con ragione d'acqua gior. 2 72; ivi prato di buona qualità con ragione d'acqua gior. 3 37 5. Tutti essi beni sono liberi ec. eccettuati i soli arativi che sono soggetti all' ennua decima di ss. 11 3 per caduna giornata; sono tennti a massarizio. Totale giorn. 46 18 1 , estimato. Il. 35691 5.

Lotto I. Fabbrica di cassina in una sol manica divisa in 4 campi di casi da terra, crot-

ta, scala attigua, e successiva camera fuocol, stalla in seguito con fenili sopra, e camere

superiori; forno e sito attiguo, aja e orto in Rospettrino, di tav. 65 17; prato a Tornello

di buona qualità con ragione d'acqua, di gior. 9 90 10; ivi prato come sovra tav. 62 3;

ivi campo e prato di buona qualità e con ra-

gione d'acqua gior. 4 68 7; ivi prato come:

sopra tav. 85 11; ivi prato simile tav. 20 7;

ivi altro tav. 71; ivi alteno d' ottima qualità

di gior. 3 75 9; campo in Rospetrino d' ot-

tima qualità tav. 56 7; alteno al Bosco d'ot-

tima qualità gior. 3 7 5; alteno simile ivi di gior. 3 9 3; prato in Tana della Volpe, di mediocre qualità con ragione d'acqua tav. 65; ivi bosco ceduo rovere in taglia d'anni 4 tav.

92 10; Campo ivi di qualità mediocre giorn. 4 70 10; bosco ceduo di rovere, e verna in taglia gior. 4 70 10, in Basso di Raffaele, bosco ceduo di rovere in taglia di buona qualità; bosco in Gay gior. 1 90; campo ivi di mediocre qualità e soggetto ad espansione delle . 36 ..

4. Campo ivi di mediocre qualità di tav. 60. Il. 410. 5. Campo ivi come sovra con file mori,

di g. 5 72 6. ll. 4007 10.

6. Campo ivi come sovra di gior. 1 4,5

7. Prato ivi di mediocre qualità con rag.

d'acqua, di g. 1 28 6. 11. 1092 5.

8. Campo ivi di buona qualità con una

fila di mori, g. 1 57 10. Il. 1260.

Quali beni sono liberi ec. eccettuati li soli arativi, che sono soggetti a pagamento di decima transatta in ragione di soldi 11 3 caduna giornata.

Mandando ec. Torino li 25 vendemmiaio anno 9 Repub. (17 ottobre 1800 v. s.)

BERTINI Commissario.

Giulio Ginseppe Rossi Segr.

Lotto 2. În Campagnola campo di mediocre qualità di gior. 1. Il. 700.

3. Campo ivi come il suddetto di g. 1

acque della Lessa, tav. 62; campo in Lago di Brora di mediocre qualità di tavole 94 9, in tutto g. 41 70 I sull'estimo di Il. 34695 6 I

Vol. XII.

### LA COMMISSIONE

### PER LA VENDITA DE BENI NAZION.

Nel Comune e Provincia di Torino.

Notifica a chiunque voglia attendere all' acquisto degl' infra descritti stabili di comparire li 15 corrente brum. (6 9bre 1800 v. s.) ec.

Beni già spettanti alle Monache di s. Chiara, siti sulli territ. di Baldissero e Pino Torinese.

Lotto r. Alle Benne fini di Baldissero, bos-.co ceduo di rovere, e castagna g. 1. Il. 300.

2. Ivi bosco come sopra, g. 1 ll. 300.

3. Ivi bosco come soprá, g. 1. ll. 300. 4. Ivi bosco come sopra, g. 1 22. ll. 366.

5. Ivi alla Fontana Carbone, bosco ced,

rovere, castagna; g. 1 73. ll. 362 5. 6. Ivi bosco di rovere ceduo con alcuni vacui, g. 1 50. ll. 300.

7. Ivi bosco come sov. g. 1 50. ll. 300. 8. Ivi a Fontana fredda, bosco ceduo di sovere, e castagna, g. 1 91 9. ll. 527 6 3.

9. Ivi bosco di rovere, e castagna come sopra, g. 1 91 9. 11. 527 6 3.

10. Ivi a Pian Boitone, bosco ceduo di

rovere e castagna g. 1 50. ll. 675.

11. Ivi bosco come sopra, giornate 1 50. 11. 675.

II. 675. Bosco ivi come sopra, giorn. 1 50. II. 675. Bosco ivi come sopra, giorn. 1 50. 14. Bosco ivi come sopra , giorn. 1 50. 15. Bosco ivi come sopra, giorn. o 95. II. 427 10.

16. Ivi alla Via delle pietre, bosco ced. rovere, trucco, e minus., g. 2. Il. 300.

17. Bosco ivi come sovra, giorn. 2 40. Il. 360.

18. Bosco ivi come sovra , giorn. 1 61.

19. Al Roere fini di Pino Torinese, bqsco ceduo di rovere e castagna, g. 2. Il 650. 20. 21. 21. Ivi bosco come sovra g. 2

caduna a II. 650 g. 6: II. 1950. 23. Bosco ivi come sopra, giorn. 2 70. 11. 877 10.

24. Ivi a Serralunga, bosco ceduo di castagna, e rovere, g. 2. Il. 500.

25. 26. 27. Ivi bosco come sovra, g. 2. cad. a ll. 500. g. 6. ll. 1500.

28. Ivi bosco come sovra, g. 3 75 6. 11. 933 15.

Casa già spettante ai PP. Minimi di s. France. di Paola posta in questo Comune.

Casa posta nell'isola di quel Convento porta 1355, coerenti a levante la contrada, a mezzogiorno la porzione rimanente e continuativa propria del Convento, a ponente il giardino, ed a notte la casa rustica, e bassa del Convento medesimo. E' composta di tre piani oltre il terreno, due sotterranei, e quello delle soffitte. Il piano terreno si divide in 10 membri, comprese due botteghe, ed il corpo di guardia. Il 12, e 3 piano si dividono pure in ugual numero di camere. Il piano delle soffitte è composto di 8 membri. Li due piani sotterranei contengono 14 crotte, e sei infernotti. La scala principale ascende dal piano degl' infernotti sino alla sommità, e si perviène a questa dalla contrada mediante portina situata alla metà circa dell'estensione della facciata.

Il reddito annuo di detta casa ascende a Il. 2990. Estimata in Il. 95000.

Mandando ec. Torino il 1 brumajo anno 9 Repub. (23 ottobre 1800 v. s.)

DURANDO

white the second of the story

was consequently as a consequence onto

the mind a property seed of aver, a har able

Giulio Giuseppe Rossi Segr.

2 Brumajo (24 ottobre)

#### LA COMMISSIONE

### PER LA VENDITA DE BENI NAZION.

Nel Comune, e Provincia di Torino.

Correntemente alla deliberazione presa nella sessione d'oggi notifica ec. di comparire li 12 corrente brumajo (3 novembre 1800 v. s.) ec.

Beni già spettanti all'Abbazia de ss. Pietro, ed Andrea di Rivalta posti su quel territorio, è sovra quello di Rivoli.

Lotto 1. Fabbrica denominata il Palazzo Abbaziale, posta nel recinto di Doirone colli siti a parte destra, e piccol orto dietro la medesima, contenente al piano di terra una bottega, tre camere, galleria, ripostiglio, e crotta: al piano superiore sei membri, di tav. 60; ivi al Doirone inferiore campo e canaprile di g. 1 25 4; campo ivi di g. 5 43 9; ivi campo g. 3 70 8; campo ivi g. 3 48; campo ivi a Doirone superiore g. 2 57 9; prato per la concorrente di g. 5 da smembrarsi da maggior pezza assegnata al lotto quarto, in tutto g. 22 5 6 sull'estimo di ll. 21455.

Lotto 2. Cassina detta della Margaria con fabbrica rustica nel recinto di Doirone composta di una camera fuocolare, con altra superiore, ed un camerino, una lunga stalla con fenile sopra, tre casi da terra, crotta e pozze

d'acqua viva comune con altri, Cappella con Sacrestia laterale, nella quale si celebra la Messa per comodo degli abitanti di Doirone, è sarà comune coi lotti 1 5 6, e 7. con piccol orto contro. Canaprile ivi in Doirone inferiore di g. 1 44 8; campo ivi di gior. 6 98; campo ivi di g. 4 66 3; campo ivi g. 6 81 2; campo ivi regione della Maniga, o sia Casotto, g. 2 60; più g. 9 da scorporarsi da maggior pezza prato successivo alla porzione assegnata al lotto 1, in tutto g. 32 11 7 estimato II. 28800.

Lotto 3. Parte della Cassina nuova sulle fini di Rivoli, consistente nella tabbrica, che dal centro del pozzo d'acquaviva nella corte ivi esistente tende a mezzogiorno, che viene a comprendere la merà della terza piglia de'casi da terra, forno con antiforno, due porcili successivi con due pollaj superiori, e stalla grande con fenile sopra, di tav. 44; campo ivi alla Maniga giorn. 23 57 da scorporarsi verso mezzogiorno da maggior pezza; prato ivi da scorporarsi dalla pezza grande dietro la porz. di fabbrica assegnata a questo lotto, di g. 9 20, totale g. 33 21 estimato II. 29400.

Lotto 4. La restante fabbrica della Cassina nuova da prendersi dalla linea fissata nel sovrascritto letto, continente due casi da terra, una stalla con fenile sopra, due camere fuoco-lari tramediante una scala, da cui s'ascende ad altre due camere superiori, ed altra camera laterale verso ponente, e comunione del pozzo col lotto sovradescritto. Prato ed orto ivi esistente di g. 4 22 9 compreso il sito di fabbrica; campo ivi agli Arronchi, di g. 6 49;

campo, prato e canaprile ivi alla Maniga da scorporarsi da maggior pezza sovrascritta al lotto 3, g. 10 49; campo ivi al Tetto de' Ghighetti g. 6 39; prato ivi di g. 3 84 9; prato ivi da scorporarsi successivamente dalla pezza assegnata al lotto 3, per la concorrente

di g. 5 20 totale g. 36 64 6. ll. 35200.

Lotto 5. Porzione di Fabbrica ivi a Doirone siperiore verso levante, che dal centro del pozzo, comune col successivo lotto, si estende sino alla metà della 5 piglia verso mezzogiomo proseguendo a mezzanotte sino alla muraglia di facciata, composta di due camere una superiore all'altra, stalla, fenile, casi da terra, ed aja, di tav. 59 6; campo ivi di g. 7 2 9; campo ivi di g. 6 34 1; campo ivi di g. 17 26 10 da scorporarsi da maggior pezza; prato ivi di g. 9 20 da smembrarsi successivamente alla porzione assegnata al sovrascritto lotto, totale g. 40 43 2. ll. 29965.

Lotto 6. Porzione di fabbrica successiva a quella assegnata al lotto 5 sino oltrepassata la porta, che dà l'accesso al prato verso notte, seguendo verso mezzogiorno sino alla 3 piglia de casi da terra, di g. 2 8 1; compresa la porzione di prato dietro fabbrica, aja, e siti; campo ivi regione Doirone superiote di g. 25 39 6; la restante pezza campo ivi a Doirone infrascritto di g. 23 17; prato fini di Rivoli da scorporarsi da maggior pezza, e successivamiente alla parte assegnata al lotto 5, per la concorrente di g. 16 94 2, totale gior. 67 58 9. ll. 50625.

Lotto 7. La restante fabbrica verso ponente coll'aja, il restante prato, e parte del campo,

36.
In tutto di g. 24 46 6; campo ivi a Doirone superiore, di gior. 44 98 1; il restante prato sulle fini di Rivoli, g. 18 76 10, totale gior. 88 21 5. Il. 70368.

Dichiarando essere in comunione il forno, antiforno e cappella fra li lotti i 2 5 6, e 7. Con dichiarazione altresì che gli acquisit. delli otti 4 6 7 saranno tenuti a farsi le loro aperture d'entrata di porte per essere esclusi dai passaggi soliti.

Lotto 8. Campo ivi a Doirone superiore di

g. 4 17 3. ll. 2920 15.

9. Campo da separarsi da maggior pezza di g. 17 7 5. ll. 11951 18 4.

10. Campo ivi a Doirone superiore, di

E. 3 54 3. Il. 2656 17.

11. Campo ivi di g. 4 1 6. ll. 3011 5.

13. Campo ivi di g. 15 4 7. ll. 11284

7 0. 14. Campo regione in Bonora, fini di Rivoli, di g. 15 73. ll. 12584

15. Prato ivi , o sia in Marconato, di g.

2 2 3. 11. 1820 5.

16. Campo a Doirone superiore fini di Rivalta, di g. 3 50. Il. 2625.

17. Campo ivi di g. 3 77 5. ll. 2641

8 4.

18. Campo ivi a Doirone inferiore di g.

4 23 5. 11. 3387 10 10.

dasse, di g. 2 2. ll. 909.

20. Prato ivi all' Uddino o sia Pietra, di

8. 3 41 4. Il. 2 j89 6 8.

21. Prato ivi detto dell'Uddino g. 5 24 7. ll. 3672 1 8.

21. Prato ivi di g. 1 57 10. Il. 1104

16 8.

23. Prato ivi di gior. 9 35 8. Il. 6549

24. Prato ivi di g. 4 23 5. Il. 2752 4 2. 25. Prato ivi all'Uddino, di gior. 2 11.

11. 1477.

26. Prato ivi in Gurlucro o sia Prajasso, di g. 21 80 6. Il. 8176 17 6.

27. Prato ivi ai Salici, di giorn. 7 80.

11. 3900.

28. Bosco ivi al Pian del Lupo, da scorporarsi da maggior pezza, g. 8. ll. 1600.

29. Bosco da scorporarsi successivamente da detta maggior pezza, g. 10. Il. 2000.

30. Bosco da prelevarsi da detta maggior pezza, g. 5. Il. 1000.

31. Bosco regione del Lupo da scorpor. successivamente dalla medesima g. 15 ll. 3375.

32. Bosco regione ivi da prelevarsi come

sovra, g. 4 50 5. II. 1013 8 9.

33. Bosco regione suddetta da prelevarsi successivamente al lotto precedente giornate 5. 11. 2238 6 8.

34. Bosco ivi da prelevarsi come sovra,

2. 3. Il. 750.

35. Bosco al Pian del lupo da prendersi successivamente come sovra g. 10. ll. 1250.

36. Bosco ivi da scorporarsi da maggior pezra a levante del sud. lotto g 12. Il. 3000.

37. Bosco ivi rimanente della total persa

di g. 15. ll. 2750.

38. Bosco ivi da separarsi successivamente alla porzione del lotto 36, di g. 8. Il. 2000;

Cassina e Beni già spettanti alli PP. Carmelit. di Rivoli situati nel terr. di Givoletto.

Fabbrica civile e rustica concentrica a gior. 75 20 8 beni tra prati asciutti, alteni, e boschi per quai egual porzione simultenenti. Il civile consiste in due stanze al pian terreno, due altre sopra, a cui si ascende per scala interna di legno, con loggia pur di legno, cantina dietro esse, forno con gabinetto sopra, comodità, ala ossia portico avanti con cappella sopra. Succede a questo il tinaggio, ed altra piccola cantina dietro questo, con lungo solaro morto sopra; quindi succede la cucina del massaro con superiore e loggia di bosco, quindi la stalla con fenile sopra altra stalla piccola, caso da terra, pozzo d'acquaviva, estimata Il. 9400.

Effetto già spettante a' PP. Minimi di questo Comune.

Bottega posta nell'isola di s. Francesco di Paola nel presente Comune, a nudo coperto, coerenti a levante la contrada, che dalla contrada di Po tende a Piazza Carlina, a mezzodi altra bottega di detti PP., a sera la corte rustica de'medesimi ed a notte la porta di detto rustico col n. 1356., affittata in Il. 100. annue, estimata Il. 2000.

Beni già spettanti ai PP. Cisterciensi riform. di Testona nel territ. di Carignano.

Campo, bosco, giare, vernetti, e goretti regione ai Sabbioni, accatastrati per sole gior. 15 83 6, ma per abbonamento, o sia alluvione fattasi dal fiume Po, aumentato sino a gior. 20 50, estimato Il. 3587 10.

Mandando ec. Torino li 2 brumajo anne 9 Repub. (24 ottobre 1800. v. s.)

BARBAROUX.

Sofficui Seer.

16 Brumajo (7 novembre)

#### LA COMMISSIONE

PER LA VENDITA DE'BENI NAZION.

Nel Comune, e Provincia di Torino.

Notifica a chiunque voglia attendere all' acquisto degl' infradescritti fabbriche, e bena descritti e divisati ne' seguenti lotti, di comparire nella sala ec. li 30 corrente brumale (21 novembre 1800 v. s.) ec. Beni già spettanti alli PP. Barnabiti di Chieri posti nel territorio di Riva.

Lotto primo. Cassina al Tetto de'Cassarotti composta di campi e prati con fabbrica rustica posta sull'estremità de' medesimi, e disposta in una sol manica, la quale consiste in una camera fuocolare, e cantina retro con 2 camere superiori, stalla successiva, fenile sopra ed in tre casi da terra con pollajo, forno con ala avanti e pozzo d'acquaviva comune col Medico Castagna, di gior. 15 80 10 simultenenti; campo alla Casazza o sia Casa abbruciata, di g. 2 5 2; prato al Caretto, di g. 1 33; prato al Boschetto, ossia Tetto de' Bay, di g. 1 79; ripaggio ivi di tav. 9. totale gior. 21 7. II. 10535.

Lotto 2. Campo alla Varosa in due torne,

gior. 3 47. Il. 1735.

3. Campo alla Fornella, di giorn. 1 64. 11. 820.

4. Campo ivi alla Fornelia , di g. 1 92. 11. 960.

5. Campo ivi di tav. 94 7. ll. 473.

6. Campo ivi regione suddetta, di t. 65 3. Il. 326.

7. Campo ivi di tav. 92 1. Il. 460.

8. Campo regione Moja, o sia Favale g. \$ 25. Il. 3302.

9. Campo regione suddetta delle Moje di gior. 1 18. ll. 472.

10. Campo regione della Vercellina, di g.

2 6. 11. 927.

11. Campo reg. delle Moje ossia Guitas.

12. Prato e ripaggio a via Creusa detto in Prato grande g. 2 71 3. ll. 1355.

13. Prato in Giausan delle Sautere di g. 2 83. Il. 1694.

14. Prato in detta regione di Giausan, di g. 2 85. Il. 1710.

15. Prato nella regione della Chiusa, di

tav. 87. Il. 522.

16. Prato regione di san Giorgio, ossia Costa, di g. 1 5. Il. 630.

17. Bosco a s. Dalmazzo aggregato alla Cassina del Ratto di g. 0 74. Il. 296.

18. Bosco al Boschetto, aggregato alla Cassina della Rajnassa, g. 1 7. ll. 428.

Beni posti nel territorio di Chieri già spettanti all' Oratorio di quel Comune.

Lotto 1. Porzione di campo divisa da maggior pezza tra levante e mezzodi, nella regione di Roascia o sia Tartra, di gior. 7 28 7. 11. 5464 7 6.

2. L'altra porzione tra mezzodi e sera, di

g. 7 28 7. Il. 3464 7 6.

3. L'altra porzione tra sera, e notte, di

g. 7 28 7. Il. 5464 7 6.

4. L'altra porzione tra notte e levante, di g. 7 28 7. 11. 3464 7 6.

Casa già spettante alle Monache di s. Maria Maddalena posta in questo Comune.

Lotto 1. Casa con corte detta Belezia, isola n. 95, porta 905, in due maniche unite, tendente una da notte a mezzodi, con pro-

spetto verso la contrada Nuova a levante della medesima, e l'altra da levante a ponente con prospetto verso detta corte a mezzodi. Comprende la prima al piano terreno, cinque bosteche verso contrada Nuova, e quattro retroborteghe, ed una scala; al primo, e secondo piano sei membri , cinque de' quali divisi da' stibi, facienti in tutto undici membri, poggiolo di bosco verso la corte con ringhiera di ferro, e comodo in fondo d'esso; al terzo piano tre membri divisi in sei da stibi, e 4 solari morti separati da corritojo; otto cantine divise in tredici con altra piccola sotto la scala. La seconda comprende, oltre una piccola corte con coperto, comodi, e poggioli sotro questo, due stanze al pian terreno tramediate da scala, due al primo, e 2 al secondo piano, con due solari morti sopra e due crotte sotto, A mezzo di detta corte trovasi anche una piccol manica separata dalle suddette, ma appoggiata all'infrascritta casa Bergola, e contiene due magazzeni al pian terreno, e due superiori, con scala esterna; pozzo d'acquaviva. Qual corte è soggetta a servitù di passaggio a fav. del Monastero. Più altra casa alla suddetta unita, detta Bergola, con corte e scala comune colla casa Paroletti, contenente due membri al piano terreno, due al primo, e due al secondo con suoi poggioli, e comodi in fondo d'essi, due soffitte divise in tre, e due crotte sotto. A sera di detta manica una piccola corte coperta ed un piccol baraccone con suo superiore. Ritrovansi amendue affittate in Il. 3115 estimate Il. 44500.

Lotto 2. Altra casa ivi detta Mosetta, porta 903, disposta in una sol doppia manica pure prospicua verso detta contrada Nuova, e contiene al piano terreno due botteghe, una retrobottega, un andito di porta, e scala; a cad. del 1 2 e 3 piano 5 stanze colli poggioli di bosco con ringhiera di ferro, comodi; ¢ cantine oltre ad una piccola sotto la scala. In detta corte sonovi poi contro il muto della clausura due scuderie, ed una stanza con fenili sopra, ed altra scuderia con fenile sopra in faccia della vietta comune con altri particolari in fondo di detta corte, separata per mezzo di una porta grande con ala sopra, e contro la casa Garone, a mezzo due ale. Sonovi in essa una tampa di letame, porzo d' acquaviva ed il pozzo morto. Più altra casa detra Sevale con corte comune colla casa Pasoletti, in una sol manica, che comprende a stanze al pian terreno due al primo, e a al a piano, due cantine, ed è soggetta a servità passiva ullius non tollendi a favore di detto Paroletti, in vigor di transazione 20 giugno 1795. D'annuo reddito Il. 2144 estimata in IL 30600.

Mandando ec. Torino li 16 brum. anne 9 Rep. (7 novembre 1800 v. s.)

DURANDO.

Giulio Giuseppe Rossi Segr.

REPUBBLICA FRANCESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

Torino il 1 frimaio anno 9.

## IL GENERALE JOURDAN

MINISTRO STRAORDINARIO DELLA REPUBBLICA FR. IN PIEMONTE

Considerando, che con la Legge degli 8 termidoro scorso i contribuenti sono stati autorizzati a pagare i tre quarti del loro arretrati, come pure i tre quarti delli due primi quartieri dell'anno 1800 (v. s.), ed il quinto delle loro contribuzioni ordinarie, e straordinarie pe' due ultimi quartieri della medesima annata in Biglietti a valore nominale, i quali sono stati annullati entrando nelle Casse della Tesoreria;

Considerando, che il risultato delle disposizioni di questa Legge si è, che il prodotto de redditi ordinari dello Stato non su sufficiente ad afficurare il pagamento della contribuzione mensuale destinata all'Armata Francese;

Considerando, che malgrado tutte le facilità accordate dalle Leggi 6 vendemmiajo, e 21 brumajo scorso, a coloro, i quali si fossero presentati all'acquisto de' beni Nazionali, queste Leggi sono rimaste vuote d'effetto:

Considerando, che la Commissione Esecutiva non potè sinora far entrare nella Cassa del Ricevidore delle contribuzioni per l'Armata Francese, che la somma di trentamila lire di Francia, a conto di quella parte della contribuzione mensuale pagabile in numerario, e che non su ancora riscossa, che la somma di ottocento mille lire di Francia in circa, a conto della contribuzione straordinaria d'un milione;

Considerando, che nel ricominciamento delle ostilità egli è indispensabile di afficurare la paga, e la suffistenza

delle Truppe Frances;

Considerando in fine, che se la Nazione Francese combatte con altrettanto valore, e costanza per la causa comune, la Nazione Piemontese non dee negargli un qualche sacrifizio pecuniario.

#### DECRETA:

Art. 1. Sarà fatta fotto la garanzia della Repubblica Francese una vendita Vol. XII. 2. Questi beni Nazionali saranno ripartiti fra que Cittadini i quali possedono un capitale di cento mille lire, e più, in proporzione della rendita di

ciascheduno di essi.

3. Gli Acquisitori faranno indilatamente messi al possesso di quella parte di beni Nazionali, che loro verrà assegnata in virtù dell'articolo precedente.

4. Subito dopo la pubblicazione della nota del riparto, li Quotati pagheranno la festa parte del prezzo de beni loro assegnati, ed in seguito ad ogni mese, cominciando dal i nevoso prossimo, un duodecimo del prezzo totale sino al saldo del pagamento.

5. Gli Acquisitori sono autorizzati a pagare la metà di ciascheduna rata in derrate secondo la qualità, ed il prezzo, che loro verrà fissato dalla Commissione Esecutiva.

6. Coloro, i quali rifiuteranno di entrare al possesso de' fondi loro assegnati in virtù del presente Decreto, o che non ne pagheranno con esattezza il prezzo alle scadenze fissate, saranno militarmente compelliti.

Not XII.

abblica franceis una veniena

7. Il prodotto della vendita ordinata col presente Decreto è esclusivamente destinato al pagamento della contribuzione mensuale dovuta all'Armata Franc.

8. La Commissione Esecutiva è incaricata di dare tutte le disposizioni, e gli ordini necessarj all' esecuzione del presente Decreto, il quale sarà stampato nelle due lingue, affisso ovunque fia di bisogno, e trasmesso al Luogotenente Generale Comandante in Piemonte, il quale è invitato ad ordinare a tutti i Comandanti Militari di invigilare alla sua esecuzione, come pure a quella di tutti i Decreti della Commissione Esecutiva a questo relativi.

# Isle Jourdan Ministro Resordinario del

gonà fopra i beni gà esposii na vencha colla Legge 6 vendamaisio anno 9 (25 fettembre 1800 v. s.)

DECRETA:

2. Si find il ribatto per la controca rente di cincos milioni dopra i Citadito quateti coli Devreto delli 18 vento-

di un milione sopra co'oro, che feb-

## NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA

EGUAGLIANZA

# LA COMMISSIONE ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

In dipendenza del Decreto del Generale Jourdan Ministro straordinario del Governo Francese in Piemonte;

1. Il riparto dei beni Nazionali feguirà fopra i beni già esposti in vendita colla Legge 6 vendemmiaio anno 9 (28 settembre 1800 v. s.)

#### DECRETA:

2. Si farà il riparto per la concorrente di cinque milioni fopra i Cittadini quotati col Decreto delli 18 ventoto anno fettimo, e per la concorrente di un milione sopra coloro, che febbene non compresi nel medesimo allo stato però delle loro consegne, oppure per incontestabile notorietà, possedono un patrimonio di lire centomila, o più.

3. Il riparto verrà formato in una proporzione approfiimante al loro reddito calcolato al quattro per cento, e non fi ammetterà a riguardo di tale riparto alcun richiamo, od eccezione.

4. La vendita di detti beni in Torino è commessa all' Usficio delle Finanze, ed in Provincia alle rispettive Commissioni de' beni ivi stabilite.

5. Il Reggente le Finanze giorni sei dopo la data del presente, forma, e trasmette alle Commissioni stabilite nei Capi di Provincia la nota di riparto sui Cittadini suddetti, che farà tosto pubblicare; il Reggente le Finanze farà procedere in Torino alla stessa pubblicazione.

6. Seguita la pubblicazione, di cui nel \$. 5 ognuno de' Cittadini fuddetti notificherà all' Ufficio di Finanze, od alle rispettive Commissioni, entro il termine di giorni quindici al più tardi, que' beni, che egli avrà scelto.

7. L'affegnamento ha definitivamente luogo fenza incanti, previo folo l'estimo, che si farà segure, ragguagliato fulla rendita netta dei fondi medefimi, calcolata fulla comune d' un decennio da computarfi dal 1785 al 1794 (v.s.) inclusivamente, al sei per cento.

8. Se i beni faranno scelti fra quelli attualmente poffeduti dagli Ecclefiastici interveranno all'estimo il possessore attuale del fondo, ed un deputato della Municipalità del Comune , sul territorio del quale è fituato il medefimo; fe poi la fcelta cadesse sopra beni Nazionali non compresi nelle note pubblicatesi per le vendite, vi si procederà coll'intervento dell'Agente Nazionale del Circondario.

9. Gli affegnamenti potranno cadere fu qualunque fondo a scelta dei compratori, servati però i riguardi, di cui nel S. 3 della Legge sei vendemmiajo, le disposizioni della quale nella parte, che non fono contrarie al presente Decreto, verranno offervate.

10. Fra cinque giorni dopo l'estimo fi procederà all'affegno, e cessione de' beni avanti l' Ufficio delle Finanze, o delle Commissioni de' beni rispettivamente per mezzo di pubblico Istrumento, nel quale faranno inferiti l'effimo, la notificanza, e la relazione di pubblicazione.

11. Sarà l'Instrumento stipulato con intervento dell'Acquisitore, o di persona legittima per esso, ed in difetto d' ufficio.

12. Gli Affegnatari, dal giotno, in cui verrà pubblicato il riparto, pagheranno entro il termine di giorni 20 la fetta parte della somma loro fissata, in difetto faranno compelliti coll' alloggio militare, ed eziandio col carcere. Locchè avrà pure luogo per li rimanenti cinque sesti da pagarsi nel modo preferitto nell'art. 4 del Decreto del Gen. Jourdan.

13. I Tutori, i Curatori, e qualunque altro Amministratore sono tenuti in proprio per il patrimonio dei loro amministrati.

14. Gli eredi , e successori dei Cittadini descritti nello Stato 18 ventoso. che fi fossero resi defunti, rappresenteranno pro rata li loro autori.

15. Le monete d' oro verranno accettate col beneficio del dieci per 100, e quelle d'argento, col beneficio del 5 per cento del rispettivo loro valore in tariffa.

16. Sono pure accettate le materie d'oro, ed argento collo stesso beneficio fovra rispettivamente assegnato, ed a quel prezzo, che verrà loro fissato, se in Torino dal Direttore della Zecca Nazionale, e se in Provincia da un Perito, da nominarsi dal Commissario in ciascun Comune Capo-Luogo di Provincia, secondo le istruzioni, che verranno trasmesse dal Direttore della Zecca suddetta, sotto l'ispezione del Reggente le Finanze.

17. Le derrate, che per la metà del prettito possono accettarsi in pagamento, devono essere di buona qualità, e commerciabili, e saranno valutate co-

me infra:

Il grano II. 9 10.

Il rifo II. 9.

La meliga ll. 5 10.

18. La fottomissione si passerà, in Torino avanti il primo Commissario di Pulizia; ne'Comuni Capi-Luoghi avanti il Commissario, e negli altri avanti il Giussicente, di rappresentare al Commissariato Gen. di Guerra, od a chi sarà da esso munito delle opportune facoltà, alcuno de'generi sopra indicati, ed al prezzo rispettivamente annotato; ed essa terrà luogo di pagamento d'essettiva moneta per ritirare dal Tesoriere la corrispondente quitanza.

19. Qualora alla presentazione di un ordine del Commissariato Generale il contribuente, che si sosse obbligato alla somministranza di generi, non li confegnasse effettivamente, e per l'intiera quantità, ovvero a giudizio di esperti risultassero disettosi, sarà il medesimo carcerato, e punito come reo di frode, e compellito cogli atti esecutivi all'immediato pagamento della somma, cui si è sottomesso di soddissare in derrate

col quarto di più.

20. Ove i contribuenti, che hanno dato in affitto i loro beni, non eleggano di pagare essi stessi la propria quota, gli affittavoli dovranno pagare nelle Tesorerie fra gli accennati termini a conto del fitto, ancorchè non maturato, ed in iscarico del debitore principale la tangente, che loro verrà da questo, fra la prima di dette decadi indicata, e il debitore principale dovrà pure nella stessa decade dare l' avviso all' Intendente, od a chi ne fa le veci, di fua elezione; gli affittavoli fono costretti al detto pagamento ne' modi medefimi accennati ne' §§. antecedenti.

21. Coloro fra gli affittavoli, che come fopra faranno tenuti di anticipare

il fitto, e chiunque impresterà denaro, od altrimenti abiliterà il quotato al pagamento della somma fistatagli, potrà conseguire l'annuo interesse in ragione del sei per cento, purchè consti della versione.

gamento agli atti efecutivi, fi dichiara che non folo i beni dell' aflignatario acquistati in virtù del Decreto del Generale Jourdan, ma eziandio tutti gli akri dal medesimo posseduti, sono soggetti indistintamente all'ipoteca pel pagamento suddetto, è quest'ipoteca gode de' privilegi medesimi di quella del Tasso: lo stesso privilegio avranno tutti coloro, che abiliteranno li quotati al pagamento suddetto, purchè consti della versione.

23. Siccome il rimborfo è fissato colla cessione preventiva di altrettanti beni Nazionali, il pagamento dovrà farsi nella forma sovraccennata, esclusa ogni compensa per qualunque titolo, o causa.

24. Sarà in facoltà dei Quotati in dipendenza di questo Decreto di farsi assegnare contemporaneamente una quantità maggiore di beni della quota loro fissata, e di pagarne la porzione ecce-

dente nel modo prescritto dalla Legge 21 brumajo ultimo scorso, ed è a quest'essetto prorogato il termine sissato coll'articolo quarto della medesima.

Dovranno i medefimi pagare il total prezzo dell'anzidetta porzione eccedente la loro quota nel termine di giorni 15 da decorrere dal giorno della fcelta da effi fatta del fondo, in diferto del che verranno compelliti colle vie più pronte, e fommarie.

25. Il presente Decreto sarà pubblicato colle stampe, ed alle copie, che verranno stampate nella Stamperia Nazionale si presterà la stessa fede, che all'originale.

Torino dal Palazzo della Commissione Esecutiva li 2 frimajo anno 9 della Rep. Fr. (23 9bre 1800 v. s.)

GIULIO Pr.

CRIDIS Confegr. Gen.

Legge della Carfaira regiondante la

Codolor, ed i filmei ..........

17 Brumaio (8 novembre)

Decreto della Commissione Esecutiva
per lo stabilimento di cinque Ispet-
tori delle Guardie Nazionali del
Piemonte pag. 3
18 Brumaio (9 novembre)
Decreto della Commissione riguardante
il pagamento degli arretrati 6
19 Brumaio (10 novembre)
Decreto della Commissione riguardante
l'estrazione delle granaglie, risi, ec. 10
19 Brumaio (10 novembre)
Proclama del Configlio di pubblica Is-
truzione alla Naz. Piemont. 14
19 Brumaio (10 novembre)
Notificanza delle Finanze Nazionali
della convenzione seguita per gli ef-
fetti di Caserme, ed Ospedali mi-
litari 17
20 Brumale (11 novembre)
Decreto della Commissione pel Monte
di s. Bernardo 20
21 Brumaio (12 novembre)
Legge della Consulta riguardante le
Cedole, ed i Monti 22
,

109
21 Brumaio (12 novembre)
Legge della Consulta riguardante la
coniazione della pezza da foldi 2. 26
21 Brumvio (12 novembre)
Notificanza dell' Azienda gen. delle Ga-
belle Nazionali riguardante il deli-
beramento per l'appalto del Sale, e
Tabacco 28
22 Brumaio (13 novembre)
Decreto della Commissione riguardante
i Pagherò 29
22 Brumaio (13 novembre)
Decreto della Commissione riguardante
il cittadino Garda 31
22 Brumaio (13 novembre)
Ingiunzione del Commissario della Com-
missione Esec. ai Possessori de beni
per il pagamento dell'imposto 34
6 Brumaio (28 ottobre)
Decreto della Commissione per la for-
mazione d'una Compagnia di Ca-
rabinieri 37
22 Brumaio (13 novembre)
Decreto riguardante l'Ospedale de ss.
Maurizio e Lazzaro 40
23 Brumale (14 novembre)
Decreto della Commissione riguardante
il cittadino Spalla 42
23 Brumaio (14 novembre)
Aggiunta al Regolamento di Pulizia

decretato dal Luogoten. Gen. Soult Comandante in Piemonte li 12 ven- demmiaio ultimo scorso  23 Brumaio (14 novembre) Invito delle Finanze Nazionali all' ae- quisto degli alberi di Stupinigi 46  23 Brumaio (14 novembre) Cessione di beni delle Finanze Nazion. alla Municipalità di Torino 48  23 Brumaio (14 novembre) Invito della Direzione generale del Ge- nio Piemontese alla demolizione delle Fortissicazioni 24 Brumaio (15 novembre) Decreto della Commissione riguardante la Tassa della Guardia per gli Ec- clesiastici 24 Brumaio (15 novembre) Decreto della Commissione riguardante le pecore di lana sina 24 Brumaio (15 novembre) Votissicanza del cittadino Marentini Presidente del Consolato Nazionale riguardante il corso del cambio dei Pagherò  77	
riouardante il corfo del cambio del	Decreto del Generale Jourdan rigua dante una vendita forzata di Bei Nazionali 2 Frimaio (23 novembre) Altro detto della Commissione Es cutiva
	The state of the s